

SCHEDA REGIONALE – REGIONE ALTO ADIGE

Provincia autonoma di Bolzano

Indice tematico:

- 1. Adozioni nazionali ed internazionali*
- 2. Affidato familiare*
- 3. Abusi e maltrattamenti sui minori*
- 4. Trattamento dei minorenni sottoposti a misure penali*
- 5. Sanità*
- 6. Diritto all'istruzione*
- 7. Child rights governance*
- 8. Interventi a sostegno della condizione giovanile*
- 9. Edilizia residenziale pubblica*
- 10. Edilizia residenziale per minori*
- 11. Edilizia scolastica*
- 12. Interventi e servizi sociali alla persona*
- 13. Politiche regionali per minori e famiglie*
- 14. Interventi a sostegno degli stranieri e degli immigrati*

1. Adozioni nazionali ed internazionali

La Provincia autonoma di Bolzano, in attuazione della normativa nazionale e provinciale in materia, ha istituito il *Servizio adozioni Alto Adige*, attivato nel giugno del 2010 al fine di garantire l'attuazione di tutte le fasi dell'intervento a livello provinciale. Nell'ambito del Servizio, la provincia ha costituito le c.d. *équipe del Servizio adozioni*, formate da quattro assistenti sociali e quattro psicologi incaricati di seguire la coppia aspirante all'adozione nel corso della procedura adottiva, come segue:

- *informazione*: mira a divulgare informazioni su requisiti, procedure e tempi necessari per la conclusione dell'iter adottivo, ad offrire consulenze sulle tematiche legate all'adozione nonché ad organizzare eventi informativi e di sensibilizzazione sul tema.
- *preparazione*: consiste in incontri formativi che hanno lo scopo di permettere alle coppie aspiranti all'adozione di maturare consapevolezza rispetto alla scelta di adottare, riflettere sulla propria motivazione nonché acquisire conoscenze sulla realtà di provenienza del minore adottando.
- *indagine psicosociale*: finalizzata a fornire al Tribunale per i Minorenni ogni utile informazione per valutare l'idoneità della coppia. L'indagine si articola in 3/4 colloqui individuali o di coppia con l'assistente sociale, 3/4 colloqui individuali o di coppia con lo psicologo ed una visita domiciliare, e si conclude con la restituzione alla coppia della c.d. *relazione psicosociale*, da inviare al Tribunale per i Minorenni.
- *idoneità*: sancita con decreto motivato del Tribunale per i Minorenni.
- *affido pre-adottivo* (adozione nazionale): periodo della durata orientativa di un anno, che si apre in seguito all'abbinamento del minore con la coppia adottiva e consiste nell'assistenza alla coppia e nella tutela del minore, attraverso l'attivazione di interventi di sostegno e di vigilanza sulla base di specifiche necessità rilevate dal Servizio.
- *post-adozione* (adozione internazionale): periodo della durata orientativa di un anno che si apre in seguito all'arrivo del minore in Italia e si concretizza nell'assistenza ai genitori adottivi e al minore, nonché nella segnalazione al Tribunale per i Minorenni di eventuali difficoltà per gli opportuni interventi.

Normativa di riferimento:

- L.P. 29 GENNAIO 2002, N. 2 "PROVVEDIMENTI PER L'ADOZIONE DI MINORI IN PROVINCIA DI BOLZANO"

2. Affidato familiare

L'istituto giuridico dell'affidamento familiare è previsto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, che sancisce il diritto del minore ad essere educato nell'ambito di una famiglia. In attuazione della normativa nazionale in materia, la Provincia autonoma di Bolzano ha legiferato introducendo i seguenti parametri:

- Definizione dell'affido, inteso come un intervento di aiuto e sostegno al minore transitoriamente privo di idoneo ambiente familiare. L'affido può essere *consensuale*, se disposto con il consenso della famiglia d'origine, o *giudiziario*, se disposto dall'Autorità giudiziaria minorile in mancanza di consenso da parte della famiglia di origine.
- Tipologie dell'affido:
 - *affidamento intra familiare*: consiste nell'accoglienza di un minore da parte di parenti entro il terzo grado.
 - *affidamento etero familiare*: consiste nell'accoglienza di un minore presso una famiglia che non abbia vincoli di parentela con il minore.
 - *affidamento a tempo limitato*: intervento di sostegno alla famiglia biologica e di appoggio al minore per alcuni momenti della giornata.
 - *affidamento per motivi scolastici*: consiste nella collocazione del minore che frequenta una scuola lontana dal luogo della dimora in una famiglia del luogo in cui si trova la scuola, previo consenso dei genitori esercenti la potestà.
- Requisiti dei genitori affidatari: capacità affettive ed educative; disponibilità a mantenere validi rapporti con la famiglia di origine del minore; età idonea e buono stato di salute; idonea situazione abitativa ed economica; buona integrazione nell'ambiente sociale. ***Si noti come la Provincia autonoma di Bolzano abbia indicato le caratteristiche generali della famiglia affidataria piuttosto che descrivere veri e propri requisiti per l'accesso all'affido, con l'obiettivo di determinare il tipo di esperienza di cui il minore ha bisogno, per giungere al migliore abbinamento possibile.***
- Compiti della famiglia di origine del minore: agevolare il ritorno del minore in famiglia; visitare il minore osservando modalità ed orari compatibili con le esigenze degli affidatari e del minore; concordare con i servizi sociali e con gli affidatari gli eventuali rientri del minore nel corso dell'affidamento, evitando di assumere iniziative unilaterali; eventualmente, contribuire alle spese relative all'affidamento.
- *Assegno al nucleo familiare*: contributo provinciale destinato alla cura e all'educazione dei figli naturali nei primi tre anni di vita o di minori adottati o in affido a decorrere dalla data di adozione o affidamento:
 - requisiti per l'accesso: cittadinanza italiana o europea e residenza nella Provincia di Bolzano. L'accesso al contributo è esteso anche a cittadini stranieri extracomunitari, se residenti in provincia da almeno 5 anni¹.

¹ Si segnala come il requisito della residenza appaia di dubbia legittimità se confrontato con la normativa nazionale vigente e con la più recente giurisprudenza (cfr. articolo 3 Cost. e sentenze Corte Costituzionale n. 432/2005 e n. 40/2011), violando il principio di uguaglianza, parità di trattamento ed introducendo, di fatto, una discriminazione tra i fruitori di provvidenze sociali. Il requisito di anzianità di residenza si tradurrebbe, infatti, in una indiscriminata esclusione di intere categorie di persone dal godimento di quelle rilevanti prestazioni sociali che, in quanto volte a

- misura del contributo: pari ad € 100,00 mensili per ogni minore.
- cause di esclusione: reddito familiare, integrato con la valutazione di elementi patrimoniali, superiore ad € 80.000,00.

Normativa di riferimento:

- L.P. 21 DICEMBRE 1987, N. 33 “ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA: PROVVEDIMENTI RELATIVI AGLI AFFIDAMENTI DI MINORENNI”

3. Abusi e maltrattamenti sui minori

La Provincia autonoma di Bolzano riconosce che ogni forma o grado di violenza contro le donne e loro figli minori costituisce una violazione dei diritti umani, dell'integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona e, al fine di consentire alle vittime di violenza di recuperare la propria autonoma individualità e di riconquistare la propria libertà nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato, ha previsto quanto segue:

- Destinatari: donne e loro figli minori, di norma fino al compimento del 16° anno di età, esposti a qualsiasi forma di violenza, indipendentemente dalla loro origine, lingua, cultura, religione o situazione finanziaria.
- Centri antiviolenza: servizi finalizzati all'erogazione a titolo gratuito delle seguenti prestazioni: consulenza specializzata di genere e psicosociale; assistenza sociale; collaborazione con altri servizi o istituti psicosociali o sanitari; consulenza professionale giuridica; colloqui di preparazione per l'accoglienza nella struttura residenziale; assistenza anche in rete dopo le dimissioni delle donne e di eventuali figli minori; attività di formazione, pubblicità, sensibilizzazione e prevenzione.
- Strutture di accoglienza ad indirizzo segreto:
 - *casa delle donne*: struttura che offre alloggio, sostegno qualificato e sicurezza a donne in situazione di violenza e ai loro figli minori, garantendo una capacità ricettiva pari a 6 utenti più uno 1 per l'accoglienza di emergenza. La permanenza non può di norma superare i 6 mesi.
 - *alloggi protetti*: struttura che offre alloggio, sostegno qualificato e sicurezza a donne in situazione di violenza e ai loro figli minori, garantendo una capacità ricettiva pari a 3 utenti più uno 1 per l'accoglienza di emergenza. La permanenza non può di norma superare i 6 mesi.
- Interventi di sostegno ai figli minori: assistenza socio-psico-pedagogica da parte di personale qualificato in forma individuale, di gruppo e di lavoro specifico con le madri. L'obiettivo dell'intervento è fissato individualmente e mira a stabilizzare e migliorare il

rimuovere situazioni di bisogno, di precarietà economica, di disagio individuale o sociale, rientrerebbero nella categoria dei diritti inviolabili dell'uomo.

benessere psico-fisico del minore, creando un equilibrio fra madre e figlio per il miglioramento del loro rapporto ed il raggiungimento di uno stile di vita privo di violenza.

Normativa di riferimento:

- L.P. 6 NOVEMBRE 1989, N. 10 “ISTITUZIONE DEL SERVIZIO “CASA DELLE DONNE”
- D.P.P. 11 APRILE 2003, N. 12 “REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 6 NOVEMBRE 1989, N. 10 – “ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CASA DELLE DONNE”

4. *Trattamento dei minorenni sottoposti a misure penali*

Nell’ambito della tutela dei minori sottoposti a processo penale, la Provincia autonoma di Bolzano ha stipulato un apposito Protocollo d’Intesa con il Dipartimento Giustizia Minorile – Centro per la Giustizia Minorile per le Province autonome di Trento e Bolzano, finalizzato alla realizzazione di un sistema integrato di interventi rivolti ai minorenni del circuito penale.

Con la stipula del Protocollo, i due sistemi di servizi si sono impegnati a collaborare nelle seguenti aree di intervento:

- conoscenza aggiornata dei fenomeni connessi al disagio e alla devianza minorile, delle progettualità e degli interventi relativi alle problematiche dell’adolescenza attraverso l’integrazione e la condivisione di un sistema informatizzato di documentazione, l’elaborazione periodica di dati e la programmazione di interventi finalizzati alla prevenzione e al trattamento;
- valorizzazione, messa in rete e aggiornamento delle risorse, delle competenze e dei servizi presenti sul territorio, al fine di attivare e sperimentare un sistema di interventi integrati per combattere disagio e devianza minorile;
- sostegno e sviluppo di attività di mediazione penale minorile;
- realizzazione di programmi congiunti di formazione e di aggiornamento per gli operatori dell’amministrazione della giustizia minorile e degli enti locali;
- costruzione di un sistema di valutazione delle progettualità e dei processi attivati congiuntamente, al fine di migliorare la qualità degli interventi e l’utilizzo delle risorse;
- monitoraggio e aggiornamento dei processi, dei metodi e degli strumenti di interazione e collaborazione tra i due sistemi di servizi.

Inoltre, tale collaborazione è stata definita da un Protocollo operativo, che ne ha individuati due distinti livelli:

- a livello generale, i due sistemi di servizi collaborano confrontando conoscenze, progettualità, interventi e metodi di lavoro;
- a livello specifico, i due sistemi di servizi collaborano per affrontare situazioni e problematiche riconducibili ad un particolare minore o ad una specifica famiglia.

Normativa di riferimento:

- D.G.P. 18 SETTEMBRE 2006, N. 3389 “PROTOCOLLO D’INTESA PER L’ATTUAZIONE DEL D.P.R. 22 SETTEMBRE 1988, N. 448 – “APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SUL PROCESSO PENALE A CARICO DI IMPUTATI MINORENNI”

5. Sanità

La Provincia autonoma di Bolzano, nell’ambito dell’organizzazione dei servizi sanitari di base, ha prestato particolare attenzione alla tutela della maternità, dell’infanzia e dell’età evolutiva, legiferando come segue:

- Servizio di medicina preventiva materna e infantile: istituito al fine di tutelare la maternità e la prima infanzia attraverso interventi di medicina preventiva erogati gratuitamente a tutti i cittadini italiani e stranieri che dimorino sul territorio della provincia di Bolzano.
 - Interventi a tutela della maternità: assistenza medica alla giovane durante la pubertà; consulenza eugenica di base; consulenza relativa ai problemi della sterilità e dell’informazione sessuale; corsi di preparazione psico-fisica al parto; assistenza medica alla gravidanza in tutte le sue fasi, con particolare attenzione alla ricerca, alla prevenzione e all’eliminazione dei fattori di rischio per la salute della madre e del bambino; educazione della donna all’attenta osservazione di se stessa.
 - Interventi a tutela dell’infanzia: controllo della crescita e dell’alimentazione; controllo dello sviluppo psicomotorio; controllo delle funzioni degli organi di senso e dello sviluppo del linguaggio; servizi audio-fonologici e ortottici finalizzati al riconoscimento precoce di turbe dell’udito, del linguaggio e della vista; individuazione precoce di bambini affetti da ritardi o da anomalie di sviluppo a carico del sistema nervoso centrale e degli organi di senso o da malattie dismetaboliche e avviamento ai centri di diagnosi e riabilitazione specializzati; educazione delle madri all’osservazione attenta del bambino.
- Programma di medicina preventiva dell’età evolutiva: attraverso idonei esami e controlli di minori in età pediatrica effettuati attraverso visite individuali organizzate al di fuori dell’orario scolastico, il Programma mira a garantire i controlli di carattere preventivo dello sviluppo fisico, psichico e sociale, nonché il corretto sviluppo degli organi sensoriali; attuare la profilassi delle malattie infettive; promuovere interventi di educazione sanitaria, con particolare riferimento all’individuazione e all’eliminazione dei fattori di rischio.
- Assistenza neonatale per la diagnosi precoce ed il trattamento delle malattie congenite: garantita attraverso controlli ed esami effettuati gratuitamente a tutti i neonati, la cui madre sia domiciliata o risieda nel territorio della Provincia di Bolzano, tra il quarto ed il sesto giorno dalla nascita, previo consenso di chi ne esercita la potestà.

- Servizi consultoriali:
 - destinatari: famiglia, coppia e singoli, ai quali la Provincia riconosce il diritto di ricevere consulenza nella propria lingua.
 - servizi erogati: preparazione alla maternità e paternità responsabile; informazioni sulla contraccezione; prevenzione dell'interruzione volontaria di gravidanza; educazione sessuale; informazione ed assistenza in materia di procreazione responsabile; tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento; promozione della conoscenza e dell'utilizzazione dei servizi sanitari e socioassistenziali; assistenza e consulenza per problemi della coppia, della famiglia e del rapporto genitori-figli; prevenzione delle patologie connesse alla sessualità.
 - équipe consultoriale: composta da uno psicologo e un assistente sociale, un medico preferibilmente specializzato in ostetricia e ginecologia e un'ostetrica. Ogni consultorio può, inoltre, avvalersi della collaborazione di specialisti in genetica, urologia, dermatologia, sociologia, pediatria, neuropsichiatria e di altri specialisti, nonché di esperti in diritto, legislazione del lavoro e pedagogia.
 - corsi di formazione ed aggiornamento per operatori: organizzati dalla Provincia o, in alternativa, sostenuti attraverso contributi per il rimborso delle spese di viaggio, delle eventuali quote di partecipazione e delle spese di vitto ed alloggio.
- Percorso consultoriale in ambito psicologico esente dall'applicazione della partecipazione alla spesa sanitaria, che prevede l'erogazione delle seguenti tipologie di interventi:
 - prima consulenza: attività di accoglienza, svolta da psicologi e finalizzata ad ascoltare la persona, infondere la sensazione di non essere soli, ricercare insieme la giusta definizione del problema da affrontare e le possibili soluzioni. L'accoglienza è erogata in forma individuale, familiare e di coppia.
 - eventi critici, che si suddividono in due ambiti:
 - i. ambito in cui ricadono gli eventi di natura ordinaria: formazione della coppia; inizio della convivenza; matrimonio; gravidanza e difficoltà correlate; parto; primo anno di vita del bambino; ingresso nella scuola; momenti di crisi durante il periodo scolastico; momenti di difficoltà nel rapporto genitori-figli; distacco dalla famiglia da parte dei figli; inizio nuova attività lavorativa; ritorno al lavoro; menopausa; pensionamento; conflitti intergenerazionali.
 - ii. ambito in cui ricadono gli eventi di natura straordinaria: separazione; malattia e morte di un parente; perdita o cambio del lavoro; trasloco o cambio di città; relazione extraconiugale; problemi connessi con la sfera sessuale; violenza domestica o abusi; problemi legati alla non autosufficienza di un familiare.
- Percorso consultoriale in ambito ginecologico esente dall'applicazione della partecipazione alla spesa sanitaria, che prevede l'erogazione delle seguenti tipologie di interventi: percorso relativo all'attività di consulenza; percorso relativo alla gravidanza; percorso relativo alla procreazione responsabile; percorso relativo all'educazione all'autopalpazione del seno; percorso da riferirsi alla prevenzione annuale; percorso relativo all'accompagnamento alla menopausa; percorso di rieducazione pelvica.

Inoltre, nell'ambito della programmazione sanitaria, la Provincia ha stabilito quanto segue:

- *Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano*: istituita quale ente strumentale della Provincia, è dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia gestionale ed assume le attribuzioni previste per le aziende sanitarie dalla normativa vigente. In particolare, all'Azienda competono l'attuazione del Piano sanitario provinciale, la tutela della salute dei cittadini in conformità agli standard prefissati dalle disposizioni vigenti, l'erogazione in forma diretta delle prestazioni di assistenza sanitaria ed il rimborso delle spese sostenute per quelle usufruite in forma indiretta.
- *Piano sanitario provinciale*: elaborato dalla Giunta provinciale, ha validità triennale e determina le linee programmatiche dell'assistenza sanitaria in Provincia. Il Piano può prevedere linee programmatiche di sviluppo separate per ogni comprensorio sanitario.
- *Consiglio provinciale di sanità*: istituito quale organo consultivo tecnico-scientifico dell'amministrazione provinciale con il compito di esprimere pareri su richiesta del Presidente della Giunta provinciale o dell'assessore provinciale alla sanità e di promuovere ed organizzare studi, ricerche e indagini su temi di natura tecnico-sanitaria.
- *Comitato provinciale per la programmazione sanitaria*: istituito quale organo tecnico consultivo dell'amministrazione provinciale con il compito di concorrere alla predisposizione del Piano sanitario, all'elaborazione degli indirizzi tecnici nonché alla verifica e revisione periodica del Piano stesso.
- *Comitato civico per la sanità*: istituito presso la Ripartizione provinciale sanità quale organo consultivo dell'amministrazione provinciale con il compito di esprimere parere in merito al Piano sanitario provinciale, alla partecipazione ai costi nel settore sanitario e ad altre questioni in materia, su richiesta della Giunta provinciale.
- *Sistema informativo sanitario territoriale*: istituito per coordinare i sistemi informativi attivati dai soggetti del Servizio sanitario provinciale, con l'obiettivo di agevolare una programmazione finalizzata ai bisogni dei cittadini ed una gestione efficiente dei servizi.
- *Fondazione "Vital"*: istituita dalla Provincia quale persona giuridica di diritto privato con l'obiettivo di promuovere uno stile di vita sano della popolazione della Provincia di Bolzano, in conformità con i principi sanciti dalle disposizioni provinciali, regionali, statali ed internazionali in materia. Alla fondazione è assegnato un capitale pari ad € 60.000,00.
- Concessione di contributi provinciali ad associazioni ed enti pubblici o privati senza scopo di lucro per iniziative di informazione, promozione ed educazione alla salute svolte esclusivamente sul territorio provinciale:
 - destinatari: popolazione locale.
 - tipologie di interventi: giornate o settimane della salute, relazioni, conferenze, seminari, convegni, congressi, corsi e attività informative.
 - misura del contributo: concesso fino al 75% delle spese ritenute ammissibili e, comunque, per un importo non superiore al costo totale del preventivo di spesa al netto di eventuali entrate proprie.

Normativa di riferimento:

- L.P. 5 MARZO 2001, N. 7 “RIORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO PROVINCIALE”
- L.P. 26 LUGLIO 1978, N. 45 “SERVIZI SOCIO-SANITARI PER LA MATERNITÀ E L'INFANZIA”
- D.G.P. 6 NOVEMBRE 2006, N. 4054 “INTEGRAZIONE DELLE DIRETTIVE ALLE AZIENDE SANITARIE RIGUARDANTE L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI MEDICINA PREVENTIVA DELL'ETÀ EVOLUTIVA”
- L.P. 10 DICEMBRE 1976, N. 53 “PROVVEDIMENTO DI ASSISTENZA NEONATALE PER LA DIAGNOSI PRECOCE ED IL TRATTAMENTO DELLE MALATTIE CONGENITE”
- L.P. 17 AGOSTO 1979, N. 10 “ISTITUZIONE DEI CONSULTORI FAMILIARI”
- D.P.G.P. 21 DICEMBRE 1982, N. 21 “REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ALLA LEGGE PROVINCIALE 17 AGOSTO 1979, N. 10, “ISTITUZIONE DEI CONSULTORI FAMILIARI”
- D.G.P. 21 GIUGNO 2010, N. 1068 “APPROVAZIONE DEI PERCORSI CONSULTORIALI IN AMBITO PSICOLOGICO E GINECOLOGICO CHE I CONSULTORI FAMILIARI POSSONO EROGARE IN REGIME DI ESENZIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA (ESENZIONE TICKET) E REVOCA DELLA DELIB.G.P. 30 DICEMBRE 2009, N. 3170”
- D.G.P. 17 DICEMBRE 2007, N. 4485 “RIDETERMINAZIONE DEI CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, ENTI PUBBLICI O PRIVATI SENZA SCOPO DI LUCRO PER ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, PROMOZIONE ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 81 DELLA LEGGE PROVINCIALE 5 MARZO 2001, N. 7 E SUCCESSIVE MODIFICHE - REVOCA DELLA DELIB.G.P. 18 DICEMBRE 2006, N. 4837”

6. Diritto all'istruzione

Al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che limitano la partecipazione di bambini e adolescenti al sistema scolastico, la Provincia autonoma di Bolzano è intervenuta per garantire l'attuazione del diritto allo studio nella scuola dell'obbligo, promuovendo i seguenti interventi e servizi:

- Destinatari:
 - cittadini italiani, europei ed extracomunitari residenti in Provincia di Bolzano ed in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, che frequentino istituzioni scolastiche e formative professionali in provincia di Bolzano;
 - cittadini italiani ed europei residenti in Provincia da almeno due anni² e cittadini extracomunitari residenti in Provincia da almeno cinque anni³, che frequentino

² Si segnala come il requisito della residenza appaia di dubbia legittimità se confrontato con la normativa nazionale vigente e con la più recente giurisprudenza (cfr. articolo 3 Cost. e sentenze Corte Costituzionale n. 432/2005 e n. 40/2011), violando il principio di uguaglianza, parità di trattamento ed introducendo, di fatto, una discriminazione tra i fruitori di provvidenze sociali. Il requisito di anzianità di residenza si tradurrebbe, infatti, in una indiscriminata esclusione di intere categorie di persone dal godimento di quelle rilevanti prestazioni sociali che, in quanto volte a rimuovere situazioni di bisogno, di precarietà economica, di disagio individuale o sociale, rientrerebbero nella categoria dei diritti inviolabili dell'uomo.

³ Cfr. nota 2.

istituzioni scolastiche e formative professionali al di fuori del territorio provinciale e non esistenti in Provincia di Bolzano.

- *Fornitura di libri di testo in comodato*: assegnati gratuitamente anche in forma elettronica a tutti gli alunni delle scuole dell'obbligo. Per l'annualità 2009, gli importi corrisposti alle istituzioni scolastiche italiane per l'acquisto di libri di testo in comodato sono stati pari ad € 33,00 per ogni alunno delle scuole primarie, € 45,00 per ogni alunno delle scuole medie secondarie di primo grado e ad € 47,00 per ogni alunno delle scuole medie secondarie di secondo grado.
- *Assegno libri*: contributo pari ad € 150,00 corrisposto a tutti gli alunni delle terze, quarte e quinte classi delle scuole superiori, professionali e parificate. Per l'anno scolastico 2011/2012, lo stanziamento provinciale complessivo è stato pari ad € 4.000.000,00.
- *Servizio mensa*: istituito dai Comuni e gestito anche da terzi mediante apposite convenzioni, è aperto a tutti gli alunni di ogni ordine e grado e garantisce un adeguato servizio di sorveglianza durante il consumo dei pasti ad alunni delle scuole elementari e medie. La Provincia partecipa alle spese ordinarie di gestione con un contributo non superiore al 40% dei costi riconosciuti ammissibili che, per l'anno scolastico 2011/2012, è stato pari ad € 4.600.000,00.
- *Servizio di trasporto scolastico*:
 - *Servizio pubblico di linea*: erogato gratuitamente a tutti gli studenti di ogni ordine e grado.
 - *Servizio di trasporto speciale*: istituito per alunni che risiedano o dimorino in Provincia, usufruiscano giornalmente del servizio di trasporto alunni e che debbano coprire una distanza abitazione-scuola non inferiore ai 2 km (2,5 km per alunni delle scuole secondarie e professionali).
 - *Rimborso spese di viaggio*: contributo chilometrico nella misura di € 0,25 ad alunni che, pur in possesso dei requisiti per fruire del servizio, non possano utilizzarlo. Stanziamento provinciale complessivo: pari ad € 500.000,00 (a.s. 2011/2012).
 - *Servizio di trasporto per alunni disabili*: erogato attraverso convenzioni con associazioni che si occupano del servizio di trasporto ed accompagnamento di alunni disabili, per il quale la Provincia ha stanziato risorse pari ad € 600.000,00 per l'annualità 2010, € 2.200.000,00 per ciascuna delle annualità 2011, 2012 e 2013 e ad € 1.600.000,00 per l'annualità 2014.
- *Borse di studio*: contributi destinati a sostenere gli alunni in condizioni economiche disagiate che, per motivi di studio, risiedano fuori famiglia durante l'anno scolastico:
 - destinatari: alunni delle scuole dell'obbligo, elementari e medie inferiori, frequentanti una scuola in Alto Adige o residenti in Regione e fruitori di un reddito netto non superiore ad € 23.000,00.
 - misura del contributo: rapportato al reddito, varia tra € 1.200,00 ed € 2.800,00. Agli alunni semiconvittori viene riconosciuta una borsa di studio ridotta del 30%.
 - stanziamento provinciale complessivo: pari ad € 498.232,00 (a.s. 2011/2012).
- *Borse di studio straordinarie*: concesse in caso di particolare bisogno, indipendentemente dal merito o dalle condizioni economiche:
 - casi di particolare bisogno: motivi di salute; necessità di assistere una persona a proprio carico, membri della propria famiglia o persone che avevano esercitato la

potestà genitoriale; invalidità di natura fisica, psichica o psicologica del richiedente; eventi calamitosi per i quali la famiglia abbia subito la perdita di gran parte dei beni patrimoniali; situazioni di studenti in condizione economiche disagiate, che frequentino l'ultimo anno del proprio percorso studentesco, in possesso dei requisiti necessari per l'ottenimento di una borsa di studio ordinaria di importo superiore ad € 3.000,00 senza la quale l'ultimazione del percorso di studi non risulti possibile.

- misura del contributo: parificato all'ammontare della borsa di studio ordinaria.
- Interventi in favore di *alunni disabili*, volti a favorire l'attuazione del diritto allo studio, la piena formazione della personalità, l'integrazione sociale e scolastica attraverso le seguenti misure di sostegno: personale insegnante, assistenti ed educatori di sostegno specializzati e opportunamente formati; accompagnamento e trasporto individualizzato; attrezzature e materiale didattico richiesti dallo specifico handicap; materiale sanitario e personale infermieristico nei casi di necessità, per garantire la partecipazione dell'alunno in situazione di handicap alle attività scolastiche ed extrascolastiche. Inoltre, la Provincia eroga sussidi sostitutivi di retta finalizzati all'accoglienza in convitti o istituti specializzati di alunni disabili che, per motivi di studio, debbano essere alloggiati fuori famiglia nel corso dell'anno scolastico, per i quali la Provincia ha stanziato risorse pari ad € 294.000,00 (a.s. 2011/2012).
- *Assicurazioni da infortunio* stipulate in favore degli alunni delle scuole materne, elementari e secondarie di primo e secondo grado per eventi dannosi connessi alle attività scolastiche, parascolastiche e integrative di trasporto. Stanziamento provinciale complessivo: pari ad € 500.000,00 (a.s. 2011/2012).
- *Servizio di consulenza scolastica*: istituito al fine di offrire consulenza ed assistenza ad alunni, genitori, docenti, direttori didattici e presidi in materia di prevenzione dei disturbi di carattere psicosociale; individuazione preventiva delle difficoltà di apprendimento, delle difficoltà parziali di rendimento e dei disturbi caratteriali; programmazione ed elaborazione di progetti didattico-pedagogici; elaborazione di piani educativi e di studio individualizzati; problematiche riguardanti le dinamiche di classe e quelle afferenti a singoli alunni.
- *Servizio di orientamento scolastico e professionale*: attuato tramite informazione o consulenza specialistica erogata gratuitamente a studenti, giovani in fase di formazione professionale, adulti, genitori e responsabili dell'educazione, mira a consentire al singolo di acquisire coscienza delle proprie attitudini e dei propri interessi, nonché a fornire un'informazione esauriente circa i canali scolastici e formativi e le possibilità professionali, in relazione alla realtà del mercato del lavoro e alla sua prevedibile evoluzione qualitativa e quantitativa.
- *Servizio di sostegno e di sorveglianza per bambini e giovani in orario extrascolastico*: servizio pedagogico per il quale la Provincia eroga contributi finalizzati all'organizzazione di iniziative, attività e progetti per sostenere le famiglie nell'educazione e nella formazione dei figli, con particolare attenzione alla promozione delle lingue provinciali, tedesco e italiano.
 - destinatari: istituzioni scolastiche, enti, cooperative, associazioni senza fini di lucro e persone singole.
 - tipologie di interventi: scuola per l'infanzia estiva; progetti al di fuori dell'orario scolastico, nel corso del pomeriggio o durante le ferie.
 - misura del contributo: non superiore al 67% dei costi ritenuti ammissibili, elevabile fino al 75% in presenza di minori disabili.

- stanziamento provinciale complessivo: pari ad € 4.740.218,00 (a.s. 2011/2012).
- *Attività parascolastiche*: servizi pedagogici organizzati dalle istituzioni scolastiche in coerenza con il Piano dell'offerta formativa e finalizzati alla realizzazione della scuola a tempo pieno nonché al sostegno di alunni in situazioni di svantaggio. Tra le tipologie di iniziative si ricordano, a titolo esemplificativo: visite guidate, gite scolastiche e viaggi di istruzione, giornate sportive ed escursioni, giornate di progetto per aree disciplinari, progetti interscolastici, gemellaggi tra scuole e tra classi.
- *Attività per la formazione della famiglia*: promosse dalla Provincia mediate l'erogazione di contributi finalizzati alla creazione ed al miglioramento delle condizioni di base per la salvaguardia delle famiglie, attraverso il potenziamento delle competenze pedagogiche dei genitori e dei soggetti esercenti la potestà, programmi di formazione per genitori e attività di sostegno educativo:
 - destinatari: enti privati e pubblici ed organizzazioni senza scopo di lucro che svolgano la propria attività in Provincia e che siano in grado di garantire continuità alle iniziative poste in essere.
 - tipologie di interventi e misura del contributo:
 - i. contributi per attività ordinaria, concessi per lo svolgimento dei propri programmi annuali nella misura del 70% della spesa ritenuta ammissibile;
 - ii. contributi per progetti, concessi per lo svolgimento di progetti specifici nella misura del 70% della spesa ritenuta ammissibile;
 - iii. contributi per investimenti, concessi ai fini della creazione, del miglioramento e dell'allestimento delle infrastrutture necessarie per lo svolgimento delle attività, nella misura dell'80% della spesa ritenuta ammissibile.
- Indicazioni provinciali per le scuole primarie e secondarie di primo grado in lingua tedesca e ladina, elaborate al fine di prevedere un modello scolastico specifico che rispetti la loro identità culturale e sociale, garantisca la sussistenza e lo sviluppo delle lingue e promuova una visione interculturale ed un plurilinguismo di carattere europeo, garantendo comunque in ogni scuola la conoscenza delle lingue italiano, tedesco e ladino.
- Contributi provinciali per l'incentivazione delle scuole private riconosciute:
 - beneficiari: enti gestori di scuole private riconosciute che abbiano, per ogni ciclo ed indirizzo, un numero di alunni non inferiore a 20.
 - tipologie di interventi finanziati: attività scolastiche e didattiche previste dal gestore richiedente per l'anno scolastico di riferimento.
 - misura del contributo: € 1.500,00 per ogni alunno del primo ciclo d'istruzione, € 1.700,00 per ogni alunno della scuola superiore con indirizzo generale ed € 2.000,00 per ogni alunno della scuola superiore con indirizzo tecnico o professionale.
- *Piano dell'offerta formativa*: predisposto da ogni istituzione scolastica, rappresenta il documento costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.
- *Piano di attività*: approvato annualmente dalla Giunta provinciale, è finalizzato all'individuazione degli interventi di assistenza scolastica attivati dalla Provincia per

promuovere il diritto allo studio. Per l'anno scolastico 2011/2012, lo stanziamento provinciale complessivo è stato pari ad € 38.307.218,00.

Normativa di riferimento:

- L.P. 31 AGOSTO 1974, N. 7 “ASSISTENZA SCOLASTICA. PROVVIDENZE PER ASSICURARE IL DIRITTO ALLO STUDIO”
- D.G.P. 30 MAGGIO 2011, N. 874 “PIANO DI ATTIVITÀ PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA RELATIVO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 - ANNO SCOLASTICO 2011/12”
- D.G.P. 30 MARZO 2009, N. 922 “CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI FONDI ALLE SCUOLE IN LINGUA ITALIANA PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO”
- D.G.P. 13 GIUGNO 2005, N. 2039 “LINEE GUIDA PER LA PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA ALLE SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2005-2006”
- D.G.P. 6 OTTOBRE 2008, N. 3555 “CRITERI PER L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO ALUNNI”
- D.G.P. 26 LUGLIO 2010, N. 1262 “GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO DEI BAMBINI / ALUNNI/E DISABILI”
- D.G.P. 13 LUGLIO 2009, N. 1838 “BORSE DI STUDIO A FAVORE DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO - BANDO DI CONCORSO PER L'ANNO SCOLASTICO 2009/10 (EURO 698.740,00 - CAP. 04135.20/2009)”
- D.G.P. 4 LUGLIO 2011, N. 1026 “BORSE DI STUDIO A FAVORE DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO - BANDO DI CONCORSO PER L'ANNO SCOLASTICO 2011/12 (EURO 498.232,00-04135.20-13810)”
- D.G.P. 1 DICEMBRE 2008, N. 4485 “CRITERI PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO STRAORDINARIE NELL'AMBITO DEL DIRITTO ALLO STUDIO, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA”
- L.P. 30 GIUGNO 1983, N. 20 “NUOVE PROVVIDENZE IN FAVORE DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAPS”
- L.P. 14 MARZO 2008, N. 2 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE”
- L.P. 29 GIUGNO 2000, N. 12 “AUTONOMIA DELLE SCUOLE”
- L.P. 16 LUGLIO 2008, N. 5 “OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI ED ORDINAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE”
- L.P. 24 SETTEMBRE 2010, N. 11 “SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO”
- L.P. 28 OTTOBRE 1994, N. 9 “ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA SCOLASTICA”
- L.P. 4 MAGGIO 1988, N. 15 “DISCIPLINA DELL'ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE”
- D.G.P. 1 MARZO 2010, N. 336 “SERVIZIO DI SOSTEGNO E DI SORVEGLIANZA PER BAMBINI E GIOVANI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 31 AGOSTO 1974, N. 7 - MODIFICA DEI CRITERI APPROVATI CON DELIB.G.P. 28 DICEMBRE 2007, N. 4546”
- D.G.P. 8 GIUGNO 2009, N. 1510 “DIRETTIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE INIZIATIVE PARASCOLASTICHE NELLE SCUOLE A CARATTERE STATALE”
- D.G.P. 18 OTTOBRE 2010, N. 1715 “NUOVI CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ PER LA FORMAZIONE DELLA FAMIGLIA AI SENSI DELLA LEGGE PROVINCIALE 31 AGOSTO 1974, N. 7, ART. 16-TER”
- D.G.P. 27 SETTEMBRE 2010, N. 1570 “CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SCUOLE RICONOSCIUTE - MODIFICA DELIB.G.P. 15 DICEMBRE 2008, N. 4722”

7. *Child rights governance*

In materia di *child rights governance*, la Provincia autonoma di Bolzano ha istituito la figura del *Garante per l'infanzia e l'adolescenza* al fine di assicurare la piena attuazione dei diritti e degli interessi riconosciuti ai minori presenti sul territorio provinciale.

Al Garante per l'infanzia e l'adolescenza sono assegnate le seguenti funzioni:

- promuove la conoscenza e l'affermazione dei diritti individuali, sociali e politici dei giovani, assumendo idonee iniziative finalizzate alla loro concreta realizzazione;
- promuove iniziative per sensibilizzare, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, i giovani, le famiglie, gli operatori e la società in generale verso i problemi dell'infanzia e dell'adolescenza e i diritti dei giovani;
- fornisce consulenza ai giovani su questioni giuridiche e funge da mediatrice o mediatore in situazioni conflittuali fra i giovani e i loro genitori o chi ne fa le veci, nonché in casi di conflitto che coinvolgono da un lato i giovani e i loro genitori o chi ne fa le veci e dall'altro le amministrazioni ed i servizi pubblici;
- accoglie direttamente e confidenzialmente esigenze, richieste e proposte intese a migliorare la condizione dell'infanzia e dell'adolescenza provenienti anche da minori;
- raccoglie le segnalazioni di eventuali violazioni dei diritti dei giovani, fornendo informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti;
- segnala ai servizi sociali o all'Autorità giudiziaria situazioni suscettibili di richiedere interventi immediati di carattere assistenziale o giudiziario in materia di tutela dei minori;
- segnala alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti a giovani da situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo e urbanistico;
- formula proposte per migliorare il sistema normativo, il sistema dei servizi, i programmi e gli interventi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza;
- su richiesta dei competenti organi provinciali e comunali o di propria iniziativa, esprime pareri su progetti di atti normativi ed amministrativi, qualora vengano coinvolti anche gli interessi dei giovani;
- collabora con il Comitato provinciale per le comunicazioni nella vigilanza sull'operato dei mezzi di comunicazione.

Inoltre il Garante per il raggiungimento degli obiettivi individuati dalle disposizioni provinciali in materia, collabora con il *Difensore Civico*, incaricato di segnalare situazioni di interesse comune e di coordinare la propria attività con quella del Garante, nell'ambito delle rispettive competenze.

Infine, il Garante è tenuto a presentare al Consiglio e alla Giunta provinciale, entro il mese di marzo di ogni anno, una dettagliata relazione sull'attività svolta, segnalando eventuali innovazioni normative o amministrative da adottare.

Normativa di riferimento:

- L.P. 26 GIUGNO 2009, N. 3 “GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA”

8. Interventi a sostegno della condizione giovanile

Al fine di favorire lo sviluppo psichico, intellettuale, religioso, culturale, sociale e fisico dei giovani con l’obiettivo di stimolare il libero esplicarsi della loro personalità nel rispetto della dignità della persona, la Provincia autonoma di Bolzano ha istituito il c.d. *Servizio giovani*, articolato come segue:

- Destinatari: giovani residenti nella Provincia di Bolzano, di età non superiore ai 25 anni.
- *Consulte provinciali per il Servizio giovani*: presso la Giunta provinciale sono istituite tre Consulte provinciali per il Servizio giovani – una per il gruppo linguistico italiano, una per il gruppo linguistico tedesco e una per il gruppo linguistico ladino – con il compito di formulare proposte ed esprimere pareri su questioni concernenti le politiche giovanili provinciali. Le tre Consulte si riuniscono in seduta congiunta, presieduta alternativamente da ciascuno dei tre presidenti, almeno una volta l’anno per l’esame e la discussione di problemi comuni.
- *Piano annuale 2012 per la promozione del Servizio giovani per il gruppo linguistico italiano nella Provincia di Bolzano*, che prevede la realizzazione dei seguenti interventi:
 - Ristrutturazione ed ampliamento di strutture per i giovani (i.e. centri giovanili), acquisto e manutenzione di arredi e attrezzature. Stanziamento complessivo: fino ad un massimo di € 60.000,00.
 - Promozione di attività e programmi, con priorità accordata a: iniziative culturali innovative; iniziative svolte in località periferiche che registrino particolari esigenze o carenze; attività per sopperire ai bisogni espressi dalla collettività; iniziative che non si sovrappongano all’attività di altre associazioni; progetti per l’accesso dei giovani alla cultura; progetti di educazione al rispetto delle regole e alla cittadinanza; progetti che promuovano il plurilinguismo. Stanziamento complessivo: fino ad un massimo di € 2.000.000,00.
 - Spese dirette della Provincia per la promozione dei seguenti interventi, per i quali le risorse provinciali complessivamente stanziati sono pari ad € 250.000,00:
 - i. progetti di promozione del Servizio giovani e di assistenza alle associazioni giovanili: formazione degli operatori; finanziamenti provinciali in favore di organizzazioni giovanili che abbiano sede o che svolgano attività nella provincia di Bolzano, che realizzino i principi del Servizio giovani e che non abbiano scopo di lucro.
 - ii. iniziative e programmi in favore dei giovani: accesso dei giovani alla cultura e valorizzazione delle passioni giovanili; educazione dei giovani alla cittadinanza.

- iii. spese di funzionamento e programmazione della Consulta provinciale per il Servizio giovani.

Normativa di riferimento:

- L.P. 1 GIUGNO 1983, N. 13 “PROMOZIONE DEL SERVIZIO-GIOVANI NELLA PROVINCIA DI BOLZANO”
- D.G.P. 16 GENNAIO 2012, N. 66 “PIANO ANNUALE 2012 PER LA PROMOZIONE DEL SERVIZIO GIOVANI PER IL GRUPPO LINGUISTICO ITALIANO NELLA PROVINCIA DI BOLZANO”

9. Edilizia residenziale pubblica

In materia di assegnazione e gestione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, la Provincia autonoma di Bolzano ha legiferato introducendo i seguenti parametri:

- Requisiti per l’accesso:
 - essere cittadini italiani o europei ed avere la residenza anagrafica o l’attività lavorativa in Provincia da almeno cinque anni⁴, di cui due nel Comune in cui viene presentata la domanda;
 - essere cittadini stranieri e soggiornare continuativamente in Provincia da almeno cinque anni⁵, aver svolto un’attività lavorativa in Provincia per almeno tre anni ed aver risieduto o lavorato ininterrottamente almeno gli ultimi due anni nel Comune in cui viene presentata la domanda;
 - non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato⁶ alle esigenze del nucleo familiare;
 - assenza di revoche di assegnazioni o di pronunce di sfratto per morosità negli ultimi cinque anni;
 - reddito familiare complessivo non superiore ad € 15.800,00 (annualità 2012).
- Formazione delle graduatorie di assegnazione, sulla base dei seguenti *criteri di preferenza*:
 - reddito complessivo del nucleo familiare;
 - nuclei familiari numerosi;
 - anzianità di residenza del richiedente;

⁴ Si segnala come il requisito della residenza appaia di dubbia legittimità se confrontato con la normativa nazionale vigente e con la più recente giurisprudenza (cfr. articolo 3 Cost. e sentenze Corte Costituzionale n. 432/2005 e n. 40/2011), violando il principio di uguaglianza, parità di trattamento ed introducendo, di fatto, una discriminazione tra i fruitori di provvidenze sociali. Il requisito di anzianità di residenza si tradurrebbe, infatti, in una indiscriminata esclusione di intere categorie di persone dal godimento di quelle rilevanti prestazioni sociali che, in quanto volte a rimuovere situazioni di bisogno, di precarietà economica, di disagio individuale o sociale, rientrerebbero nella categoria dei diritti inviolabili dell’uomo.

⁵ Cfr. nota 4.

⁶ Si considera adeguato l’alloggio che abbia una superficie utile non inferiore a 28mq per una persona, aumentati di 15mq per ogni ulteriore persona.

- presenza nel nucleo familiare di persone portatrici di handicap;
 - costituzione di una nuova famiglia;
 - revoca di alloggi di servizio per pensionamento, per raggiunti limiti di età anagrafica o di servizio o per decesso del coniuge avente diritto, purché il richiedente abbia occupato gli alloggi prima del pensionamento per almeno dieci anni;
 - richiedenti che abitino in alloggi dichiarati inabitabili o sovraffollati;
 - richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non dovuto ad inadempienza o ad immoralità.
- Consegna degli alloggi mediante stipula del contratto di locazione, che deve avvenire tra gli 8 ed i 30 giorni dalla comunicazione dell'assegnazione, termine entro il quale l'alloggio deve essere occupato e stabilmente abitato.
 - Subentro nella domanda e nell'assegnazione in caso di decesso dell'assegnatario o dell'aspirante tale, da parte dei componenti del nucleo familiare.
 - Decadenza dall'assegnazione, dichiarata dall'ente territorialmente competente nei casi in cui l'assegnatario:
 - abbia perso uno dei requisiti richiesti;
 - non abbia occupato l'alloggio assegnatogli entro i termini previsti;
 - abbia ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;
 - non abbia occupato stabilmente l'alloggio per un periodo superiore a 3 mesi;
 - abbia adibito l'alloggio ad attività illecite o immorali;
 - abbia commesso abusi nel godimento dell'alloggio;
 - abbia provocato rilevanti danni all'alloggio ovvero all'edificio che eccedono la normale usura;
 - fruisca di un reddito familiare superiore a quello stabilito per l'accesso agli alloggi di edilizia sociale.

La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione del contratto di locazione.

- Annullamento dell'assegnazione, disposto con provvedimento dell'ente territorialmente competente nei seguenti casi:
 - qualora, prima della consegna dell'alloggio, si accerti la mancanza di uno dei requisiti prescritti per l'accesso o di una delle condizioni che avevano influito sulla collocazione in graduatoria dell'assegnatario;
 - qualora, dopo la consegna dell'alloggio, si accerti che l'assegnazione dell'abitazione era stata conseguita in contrasto con le disposizioni vigenti al momento dell'assegnazione medesima.

Il provvedimento viene comunicato all'assegnatario con lettera raccomandata, e gli viene assegnato un termine non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte e di documenti. L'annullamento dell'assegnazione comporta la risoluzione del contratto di locazione.

- Canone di locazione: determinato in modo tale da incidere in misura non inferiore al 10% e non superiore al 25% sulla capacità economica del nucleo familiare.
- *IPES (Istituto per l'edilizia sociale)*: ente di diritto pubblico con funzioni di ente ausiliario della Provincia, ha personalità di diritto pubblico, autonomia amministrativa, patrimoniale e contabile, ed è stato istituito con il compito di dare attuazione ai programmi di edilizia abitativa deliberati dalla Giunta provinciale, di amministrare il proprio patrimonio abitativo

e quello della Provincia, nonché quello appartenente ad altri enti pubblici ad esso affidato in amministrazione.

- Comitato per l'edilizia residenziale: istituito presso la Ripartizione provinciale edilizia abitativa con il compito di decidere in via definitiva i ricorsi proposti contro le decisioni ed i provvedimenti in materia.
- *Programma degli interventi*: approvato annualmente dalla Giunta provinciale, determina gli obiettivi prioritari ed il riparto delle risorse disponibili tra le categorie di interventi previste. Per l'annualità 2012, lo stanziamento provinciale complessivo è pari ad € 235.943.593,20.

Inoltre, nell'ambito della programmazione degli interventi di edilizia residenziale agevolata, la Provincia autonoma di Bolzano ha introdotto quanto segue:

- *Sussidio casa*: contributo mensile per l'integrazione del canone di locazione, erogato ai locatari meno abbienti al fine di facilitare loro l'accesso al mercato libero delle locazioni:
 - requisiti per l'accesso: requisiti generali per essere ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali; reddito non superiore ad € 28.600,00 (annualità 2012).
 - misura del contributo: calcolato in base alla differenza tra il canone risultante dal contratto di locazione e la misura del canone sociale del nucleo familiare. Il contributo, erogato per un anno e rinnovabile previa presentazione di nuova documentazione, non può comunque superare l'importo di € 6.000,00 annui.
- *Sussidio di emergenza*: contributo a fondo perduto finalizzato a sostenere richiedenti che si trovino in un particolare stato di necessità dovuto a cause loro non imputabili e che rischiano di perdere la propria abitazione:
 - requisiti per l'accesso: essere in possesso dei requisiti generali per essere ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali e fruire di un reddito non superiore ad € 28.600,00 (annualità 2012).
 - misura del contributo: non superiore al 10% del valore convenzionale dell'alloggio.
- Contributi per la costruzione, l'acquisto ed il recupero di alloggi per fabbisogno abitativo primario:
 - requisiti per l'accesso: avere da almeno cinque anni⁷ residenza o attività lavorativa in Provincia; non essere proprietari, titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato al fabbisogno della propria famiglia e facilmente raggiungibile; non aver ricevuto altre agevolazioni per le medesime finalità; non avere un reddito complessivamente superiore ai limiti massimi di reddito previsti per i singoli interventi.
 - categorie di alloggi ammessi a contributo: alloggi popolari per la costruzione e l'acquisto, alloggi economici per il recupero.
 - tipologie di interventi:
 - i. concessione di mutui⁸ senza interesse di durata quindicennale o ventennale, destinati a richiedenti con reddito non superiore ad € 21.100,00, per i quali la Provincia ha istituito un apposito Fondo di rotazione.

⁷ Cfr. nota 4.

⁸ Se per l'acquisto, la costruzione o il recupero dell'abitazione vengono stipulati contratti di mutuo, le agevolazioni edilizie provinciali possono essere concesse solo qualora, detratta la rata di ammortamento del mutuo, il nucleo

- ii. concessione di contributi per interessi costanti su mutui di durata quindicennale, destinati a richiedenti con reddito non superiore ad € 28.600,00;
 - iii. concessione di contributi decennali costanti, destinati a richiedenti con reddito non superiore al limite stabilito per la terza e quarta fascia di reddito, pari rispettivamente ad € 34.200,00 e ad € 41.000,00;
 - iv. concessione di contributi a fondo perduto, destinati a richiedenti appartenenti ad ogni fascia di reddito, in misura proporzionale alla capacità economica.
- *Alloggi per il “ceto medio”*: programma di costruzione per 1.000 abitazioni in locazione a canone provinciale, finalizzato a fornire risposte concrete ai numerosi richiedenti a reddito medio in difficoltà a reperire un alloggio in affitto o di proprietà a prezzo sostenibile:
 - destinatari: richiedenti in possesso dei requisiti generali per l’ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali e fruitori di un reddito compreso tra € 28.600,00 ed € 52.900,00, vale a dire tra la seconda e la quinta fascia di reddito (annualità 2012).
 - canone di locazione: per gli appartenenti alla seconda fascia di reddito, il canone di locazione corrisponde al canone provinciale. Per gli appartenenti alla terza, quarta e quinta fascia di reddito, il canone di locazione è aumentato rispettivamente del 5%, del 10% e del 15%.
 - determinazione del canone provinciale: corrisponde al 4% del valore convenzionale dell’abitazione che, al 2011, è pari ad € 6,16 al mq per la città di Bolzano.
 - stanziamento finanziario complessivo: pari ad € 14.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2009, 2010 e 2011.
 - *Case-albergo per lavoratori*: strutture alloggiative destinate all’ospitalità di lavoratori temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze abitative:
 - destinatari: lavoratori di cittadinanza italiana, europea, di altri Stati o apolidi, regolarmente soggiornanti nel territorio provinciale per motivi diversi dal turismo.
 - requisiti per l’accesso: essere in possesso di un regolare permesso di soggiorno o di un regolare rapporto di lavoro, svolgere una regolare attività professionale di tipo autonomo o essere iscritti nelle liste di collocamento da non più di otto mesi, purché al momento dell’iscrizione i richiedenti abbiano avuto per un anno un regolare rapporto di lavoro in provincia di Bolzano, o seguano un progetto di inserimento lavorativo; avere un reddito non superiore ad € 28.600,00 (annualità 2012).
 - permanenza: non superiore ai 5 anni, fatte salve le situazioni di persone che, a causa delle gravi condizioni di salute comprovate da idonea documentazione medica, non siano più in grado di lavorare.
 - *Case-albergo per il gruppo linguistico ladino*: strutture alloggiative destinate all’ospitalità di lavoratori e studenti ladini temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze abitative:

familiare del richiedente disponga di un reddito netto non inferiore al c.d. *minimo vitale*, che varia tra € 5.760,00 per una persona ed € 22.080,00 per 10 persone.

- destinatari: lavoratori in possesso di un regolare permesso di soggiorno o di un regolare rapporto di lavoro, che svolgano una regolare attività professionale di tipo autonomo o che siano iscritti nelle liste di collocamento da non più di otto mesi, purché al momento dell'iscrizione abbiano avuto per un anno un regolare rapporto di lavoro in provincia di Bolzano, o seguano un progetto di inserimento lavorativo; studenti maggiorenni iscritti presso la Libera Università di Bolzano o presso la Scuola superiore provinciale "Claudiana".
- requisiti per l'accesso: non essere proprietari o titolari di un diritto di usufrutto, uso o abitazione su un alloggio distante meno di 30 chilometri da Bolzano; non fruire di un reddito superiore ad € 28.600,00 (annualità 2012).
- permanenza: non superiore ai 5 anni.
- Concessione di contributi provinciali finalizzati a divulgare la conoscenza delle leggi in materia di edilizia abitativa sovvenzionata, agevolata e convenzionata, allo scopo di favorire l'accesso dei cittadini ad un'abitazione adeguata, nonché a finanziare studi, ricerche e convegni in materia di edilizia residenziale pubblica, come segue:
 - beneficiari: enti ed organizzazioni che, per compito istituzionale, si propongano le suddette finalità.
 - tipologie di interventi: attività di durata annuale o singoli progetti.
 - misura del contributo:
 - i. per attività annuali: pari al 40% della spesa ritenuta ammissibile, fino ad un importo massimo di € 35.000,00;
 - ii. per singoli progetti: pari al 50% della spesa ritenuta ammissibile, fino ad un importo massimo di € 20.000,00.

Normativa di riferimento:

- L.P. 17 DICEMBRE 1998, N. 13 "ORDINAMENTO DELL'EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA"
- D.P.G.P. 15 LUGLIO 1999, N. 42 "1° REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ALLA L.P. 17 DICEMBRE 1998, N. 13 - ORDINAMENTO DELL'EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA"
- D.P.G.P. 15 SETTEMBRE 1999, N. 51 "2° REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ALLA L.P. 17 DICEMBRE 1998, N. 13, ORDINAMENTO DELL'EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA"
- D.G.P. 28 NOVEMBRE 2011, N. 1798 "EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA: ARTICOLI 58 E 97 DELLA LEGGE PROVINCIALE 17 DICEMBRE 1998, N. 13, E SUCCESSIVE MODIFICHE, ORDINAMENTO DELL'EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA - ADEGUAMENTO DEI LIMITI DI REDDITO E DELLE QUOTE DI DETRAZIONE RELATIVI AI REDDITI DELL'ANNO 2011"
- D.G.P. 23 GENNAIO 2012, N. 113 "EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA – PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI ANNO 2012 AI SENSI DELL'ART. 6, L.P. N.13/98 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART. 2, LETT. A), C), D/1), D/2), E/1), E/4), F/1), F/4), G), H/00), H/10), H/48), I), L), 0), DELLA L.P. N. 13/98"
- D.G.P. 12 APRILE 2010, N. 577 "EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA: CRITERI E MODALITÀ DI CONCESSIONE DEL SUSSIDIO CASA AI SENSI DELL'ARTICOLO 91 DELLA LEGGE PROVINCIALE 17 DICEMBRE 1998, N. 13 - REVOCA DELLA DELIB.G.P. 30 DICEMBRE 2009, N. 3109"

- D.G.P. 15 DICEMBRE 2008, N. 4732 “EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA: LETTERA I) DEL COMMA 1 DELL’ARTICOLO 2 DELLA LEGGE PROVINCIALE 17 DICEMBRE 1998, N. 13 E SUCCESSIVE MODIFICHE - APPROVAZIONE DI UN PROGRAMMA DI COSTRUZIONE PER 1.000 ABITAZIONI IN LOCAZIONE AL CANONE PROVINCIALE”
- D.G.P. 22 NOVEMBRE 2010, N. 1860 “EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA - ARTICOLO 103 DELLA LEGGE PROVINCIALE 17 DICEMBRE 1998, N. 13 DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLE CASE ALBERGO PER LAVORATORI - REVOCA E SOSTITUZIONE DEI CRITERI APPROVATI CON DELIB.G.P. 19 LUGLIO 2004, N. 2601”
- D.G.P. 22 NOVEMBRE 2010, N. 1858 “EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA - ARTICOLI 103 E 148 DELLA LEGGE PROVINCIALE 17 DICEMBRE 1998, N. 13 SUCC. MOD. - DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DI MINIAPPARTAMENTI NELLA CASA ALBERGO PER LAVORATORI E STUDENTI PER IL GRUPPO LINGUISTICO LADINO NEL COMUNE DI BOLZANO REVOCA E SOSTITUZIONE DEI CRITERI APPROVATI CON DELIB.G.P. 23 MAGGIO 2005, N. 1757”
- D.G.P. 22 MARZO 2010, N. 496 “EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA - REVOCA DELLA PRECEDENTE DELIB.G.P. 29 MAGGIO 2007, N. 1758 ED APPROVAZIONE DEI NUOVI CRITERI - CRITERI PER L’APPLICAZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 17 DICEMBRE 1998, N. 13: “CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DI CUI ALL’ARTICOLO 2 COMMA 1, LETTERA M)”

10. Edilizia residenziale per minori

In materia di strutture residenziali e semiresidenziali finalizzate all’accoglienza di minori, la Provincia autonoma di Bolzano ha legiferato prevedendo le seguenti tipologie di servizi:

- Servizi socio-pedagogici per minori:
 - *Comunità alloggio*: struttura residenziale aperta 24 ore al giorno per 365 giorni l’anno, con il compito di accogliere minori di età compresa tra i 6 e i 17 anni temporaneamente sprovvisti del sostegno del nucleo familiare. Ha finalità educative e assistenziali volte alla supplenza temporanea del nucleo familiare e può ospitare da 5 a 8 minori (più un posto per la pronta accoglienza).
 - *Comunità di tipo familiare*: struttura residenziale a dimensione familiare con il compito di accogliere minori di età compresa tra 0 e 17 anni temporaneamente sprovvisti del sostegno del nucleo familiare. Ha finalità educative e assistenziali volte alla supplenza temporanea del nucleo familiare e si caratterizza per la presenza di almeno una persona che vive stabilmente nella comunità. Può ospitare da 4 a 6 minori (compresi eventuali posti per la pronta accoglienza).
 - *Casa famiglia*: struttura residenziale a dimensione familiare con il compito di accogliere minori di età compresa tra 0 e 17 anni temporaneamente sprovvisti del sostegno del nucleo familiare. Ha finalità educative e assistenziali volte alla supplenza temporanea del nucleo familiare e si caratterizza per la presenza di una coppia, possibilmente con figli propri, che vive stabilmente nella comunità. Può ospitare da 3 a 4 minori, in considerazione della presenza di eventuali figli naturali.

- *Residenza assistita*: struttura residenziale ad alta autonomia per ragazzi e ragazze di età compresa tra i 16 ed i 17 anni che necessitino di un intervento educativo-assistenziale meno incisivo di quello offerto dalla comunità alloggio. Ha finalità di supporto educativo e assistenziale svolto da personale qualificato per un numero ridotto di ore settimanali, e può accogliere fino ad un massimo di 4 minori.
- *Centro diurno*: struttura semiresidenziale con finalità educative e assistenziali volte a sostenere minori di età compresa tra i 6 ed i 17 anni in difficoltà o a rischio di emarginazione durante un periodo definito della giornata, allo scopo di soddisfare temporaneamente la necessità di collocazione diurna extra familiare. Può accogliere dagli 8 ai 15 minori.
- Servizi socio-pedagogici integrati e socioterapeutici per minori:
 - *Comunità alloggio socioterapeutica*: struttura residenziale destinata a minori di età compresa tra gli 11 ed i 18 anni con disturbi psichici gravi, che seguono un programma di riabilitazione e di reinserimento psicosociale. L'assistenza, finalizzata ad integrare il progetto educativo individualizzato, viene garantita da un team multidisciplinare composto da personale socio-pedagogico e da personale sanitario. La struttura è aperta tutto l'anno, 24 ore su 24, e può ospitare da 6 a 10 minori.
 - *Comunità alloggio socio-pedagogica integrata*: struttura residenziale destinata a minori di età compresa tra gli 11 ed i 18 anni in situazione di disagio socio-familiare o con disturbi psichici e comportamentali. L'intervento si caratterizza per la convivenza tra minori con problematiche socio-familiari e minori affetti da disturbi psichici, con l'obiettivo di offrire loro la possibilità di sperimentare una prima forma di concreta integrazione con coetanei. L'assistenza, finalizzata ad integrare il progetto educativo individualizzato, viene garantita da un team multidisciplinare composto da personale socio-pedagogico e da personale sanitario. La struttura è aperta tutto l'anno, 24 ore su 24, e può ospitare fino ad un massimo di 10 minori, di cui non più di 4 minori con disturbi psichici.
 - *Centro diurno socio-pedagogico integrato*: struttura semiresidenziale pomeridiana per minori di età compresa tra i 6 ed i 18 anni (tra i 3 ed i 6 anni per l'intervento prescolare) in situazione di disagio socio-familiare o con disturbi psichici. L'intervento si caratterizza per la convivenza tra minori con problematiche socio-familiari e minori affetti da disturbi psichici, con l'obiettivo di offrire loro la possibilità di sperimentare, seppur per alcune ore della giornata, una prima forma di concreta integrazione con coetanei. L'assistenza, prestata sulla base di un piano educativo e terapeutico elaborato per ogni minore ospite, viene garantita da un team multidisciplinare composto da personale socio-pedagogico e da personale sanitario. La struttura può ospitare da 8 a 15 minori, ai quali potranno aggiungersi eventuali ulteriori posti per gli interventi di assistenza individuale e prescolare.

Normativa di riferimento:

- D.G.P. 28 DICEMBRE 2007, N. 4702 "CRITERI PER LA GESTIONE E LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEI SERVIZI SOCIO-PEDAGOGICI PER MINORI NONCHÉ PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI SOCIOTERAPEUTICI E SOCIO-PEDAGOGICI INTEGRATI PER MINORI CON DISTURBI PSICHICI"

11. Edilizia scolastica

Nell'ambito della programmazione degli interventi di edilizia scolastica, la Provincia autonoma di Bolzano ha introdotto i seguenti parametri:

- Tipologie di interventi finanziati: nuove costruzioni, ristrutturazioni, ampliamenti nonché adeguamento normativo in materia di agibilità e sicurezza di scuole dell'infanzia, scuole elementari, scuole medie inferiori e scuole medie superiori, compresi i licei artistici e le scuole professionali di competenza della Provincia e dei Comuni, le scuole dell'infanzia private e le scuole paritarie o comunque soggette a finanziamento pubblico.
- Ripartizione delle risorse disponibili: una quota pari all'80% è ripartita tra i Comuni per la realizzazione degli interventi descritti, ed il restante 20% è destinato al finanziamento di opere dichiarate, a discrezione della Giunta provinciale, necessarie ed urgenti.
- Piano prioritario di opere scolastiche: proposto alla Giunta provinciale da ogni comunità comprensoriale, deve indicare le opere che si intendono realizzare ed i relativi finanziamenti che, in ogni caso, non possono essere superiori al 90% del costo complessivo dell'opera.

Inoltre, nel più specifico ambito delle strutture e dei servizi educativi per la prima infanzia, la Provincia autonoma di Bolzano ha previsto quando segue:

1. Per le scuole materne:

- finalità: concorrere all'educazione delle bambine e dei bambini promuovendo il loro sviluppo affettivo, cognitivo, sociale, etico e religioso, nonché le potenzialità relazionali, di autonomia, creatività e apprendimento.
- frequenza: assicurata a tutte le bambine ed i bambini che abbiano compiuto i 3 anni di età entro il mese di febbraio dell'anno scolastico di riferimento, con deroghe previste per bambini portatori di handicap. La scuola dell'infanzia garantisce la personalizzazione e l'individualizzazione delle attività educative, con particolare attenzione ai bambini stranieri, in situazione di svantaggio o di handicap.
- *Circoli di scuola dell'infanzia*: distribuiti equamente al fine di garantire un'efficace offerta formativa sul territorio provinciale, sono dotati di personalità giuridica ed autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e sperimentazione, finanziaria e amministrativa.
- *Progetto educativo-formativo*: predisposto da ogni circolo di scuola dell'infanzia in coerenza con le indicazioni della Giunta provinciale, con la programmazione educativa della scuola e con le esigenze del contesto del territorio.
- misura delle rette mensili da corrispondere agli enti gestori delle scuole dell'infanzia: la quota massima viene fissata dalla Giunta provinciale e, con decorrenza dall'anno scolastico 2009/2010, è pari ad € 78,00 e ad € 102,00 per il tempo prolungato.
- contributi alle scuole dell'infanzia provinciali e private, concessi per i seguenti interventi:
 - arredamento, attrezzature, materiale didattico e ludico: nella misura del 70% della spesa ritenuta ammissibile.

- acquisizione di aree, progettazione, costruzione, ampliamento, ristrutturazione, sistemazione, manutenzione: nella misura dell'80% della spesa ritenuta ammissibile.
- manutenzione e sistemazione di edifici.
- contributi alle scuole dell'infanzia private paritarie per i costi relativi al personale, alla gestione ed al funzionamento: calcolati sulla base delle sezioni della scuola, del numero di bambini iscritti ed effettivamente frequentanti e della disponibilità finanziaria, ammontano ad un importo base pari ad € 15.000,00 per sezione e ad € 1.000,00 per bambino, fermo restando un minimo di 14 bambini iscritti e frequentanti.

2. Per gli **asili-nido**:

- tipologie di strutture:
 - *asili nido*: servizi educativi e sociali che accolgono bambini e bambine fino ai 3 anni di età, senza discriminazione alcuna, con l'obiettivo di provvedere alla temporanea custodia dei bambini, di assicurare un'adeguata assistenza alla famiglia e di facilitare l'accesso della donna al lavoro. L'asilo nido accoglie un minimo di 15 ed un massimo di 60 bambini per almeno otto ore giornaliere per tutto l'anno solare, ad eccezione dei giorni riconosciuti festivi.
 - *micro nidi*: istituiti in località con un numero di potenziali utenti inferiore a 15, si differenziano dall'asilo nido per la minore capacità ricettiva.
 - *microstrutture per la prima infanzia*: servizi socio-educativi che accolgono bambini e bambine fino ai 3 anni di età con compiti di cura, socializzazione ed educazione, sono volte a favorirne il benessere e la crescita armonica, assicurando al contempo alla famiglia un adeguato sostegno nei compiti educativi, al fine di conciliare al meglio esigenze lavorative e familiari. La microstruttura può accogliere fino a 20 bambini contemporaneamente ed il servizio è erogato in forma flessibile, al fine di garantire all'utenza la possibilità di una frequenza della struttura anche per poche giornate alla settimana o per un numero limitato di ore al giorno.
 - *microstrutture aziendali*: si differenziano dalle microstrutture perché ubicate all'interno dei luoghi di lavoro o nelle immediate vicinanze, con l'obiettivo di favorire la conciliabilità degli impegni lavorativi con i compiti di cura ed educazione dei figli.
 - *servizio diurno*: rivolto a bambini in età prescolare e scolare fino a 8 anni, assolve alle medesime funzioni previste per la microstruttura ed è organizzato in gruppi omogenei per età.
 - *assistenza domiciliare*: attivata in mancanza di asili nido o micro nidi, l'assistenza domiciliare consiste nell'attività di famiglie o persone singole che assistono professionalmente nelle proprie abitazioni fino ad un massimo di 4 bambini di altre famiglie, svolgendo un compito educativo connotato da familiarità, valorizzazione della quotidianità, con caratteristiche di flessibilità e personalizzazione, per rispondere al meglio alle esigenze delle famiglie, nel rispetto dei ritmi, delle abitudini e del percorso di crescita di ogni bambino. Per la gestione di questa particolare struttura, la Provincia può erogare alle madri che ne facciano richiesta eventuali contributi, a seconda della condizione economica della famiglia affidante.
- *Carta dei servizi*: predisposta da ogni struttura, deve esplicitare le finalità, i destinatari, le caratteristiche della struttura, le modalità di funzionamento, gli obiettivi di miglioramento

del servizio nonché le indicazioni per consentire la valutazione del servizio da parte degli utenti.

- *Progetto pedagogico*: definito per ogni minore accolto, deve specificare gli obiettivi fissati per i singoli bambini, le attività finalizzate agli obiettivi, le modalità di monitoraggio, l'individuazione dei momenti di verifica e di coinvolgimento dei genitori nelle attività.
- *Comitato di gestione*: istituito con il compito di presentare all'amministrazione comunale proposte per il bilancio di gestione del nido e per l'attuazione degli stanziamenti; elaborare, in collaborazione con l'équipe dei servizi assistenziali e sanitari, gli indirizzi pedagogico-assistenziali ed organizzativi; decidere sulle domande di ammissione; promuovere incontri con le famiglie per la discussione di questioni di interesse comune; prendere in esame le osservazioni, i suggerimenti ed i reclami presentati dagli utenti.
- corsi di preparazione ed aggiornamento degli operatori sociali negli asili nido: organizzati al fine di preparare operatori in grado di rispondere ai bisogni dell'età compresa tra 0 e 3 anni, collaborare con le famiglie e partecipare attivamente alla gestione sociale dell'asilo nido, sono promossi annualmente dalla Provincia e si articolano in lezioni teoriche e pratiche per un minimo di 10 ed un massimo di 40 operatori a corso.
- compartecipazione dell'utenza ai costi, stabilita sulla base della situazione economica delle famiglie: la tariffa minima non può essere inferiore ad € 0,50 all'ora o ad € 80,00 al mese.
- contributi per costruzione o riadattamento di strutture già esistenti e da destinare a strutture per la prima infanzia: concessi previa dichiarazione di indifferibilità ed urgenza dei lavori e subordinati ad un vincolo di destinazione almeno ventennale. L'erogazione del contributo avviene per il 50% a seguito dell'esibizione del contratto di appalto e per il restante 50% a collaudo avvenuto.
- contributi agli enti gestori degli asili nido, concessi per spese di gestione, funzionamento e manutenzione e, in particolare, per:
 - costi del personale: ammessi a contributo nel rispetto del rapporto assistente/bambini, che non può essere superiore ad un assistente ogni 6 bambini.
 - costi per acquisto di generi alimentari, riscaldamento, energia elettrica, cancelleria, materiale ludico e manutenzione ordinaria della struttura.

L'ammontare del contributo è determinato sulla base delle spese di gestione ammesse a contributo, dedotta la quota a carico degli utenti, e non può comunque essere superiore alla quota direttamente a carico del Comune gestore, né al contributo richiesto.

Normativa di riferimento:

- L.P. 21 LUGLIO 1977, N. 21 "PIANO QUADRIENNALE PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE SCOLASTICHE"
- D.P.P. 23 FEBBRAIO 2009, N. 10 "REGOLAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE PROVINCIALE 21 LUGLIO 1977, N. 21: "DIRETTIVE PER L'EDILIZIA SCOLASTICA"
- L.P. 16 LUGLIO 2008, N. 5 "OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI ED ORDINAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE"
- DELIB.G.P. 27 APRILE 2009, N. 1150 "DETERMINAZIONE DELLA RETTA MASSIMA MENSILE PER LE SCUOLE MATERNE PROVINCIALI CON DECORRENZA DALL'ANNO SCOLASTICO 2009/2010"

- D.P.G.P. 30 NOVEMBRE 1994, N. 57 “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ E DEI CRITERI DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SCUOLE MATERNE”
- D.G.P. 27 SETTEMBRE 2010, N. 1569 “CRITERI E MODALITÀ DI CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE PARITARIE PER I COSTI RELATIVI AL PERSONALE, ALLA GESTIONE ED AL FUNZIONAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE PROVINCIALE 16 LUGLIO 2008, N. 5”
- L.P. 8 NOVEMBRE 1974, N. 26 “ASILI NIDO”
- D.P.G.P. 28 MAGGIO 1976, N. 32 “REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 8 NOVEMBRE 1974, N. 26: “ASILI NIDO”
- D.P.P. 7 SETTEMBRE 2005, N. 43 “REGOLAMENTO DI ESECUZIONE MICROSTRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA”
- D.G.P. 13 MAGGIO 2008, N. 1598 “APPROVAZIONE DEI CRITERI DI ACCREDITAMENTO PER IL SERVIZIO DI MICROSTRUTTURA PER LA PRIMA INFANZIA - AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 1-BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 9 APRILE 1996, N. 8 RECANTE “MICROSTRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA”
- L.P. 9 APRILE 1996, N. 8 “PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA”
- D.P.G.P. 30 DICEMBRE 1997, N. 40 “REGOLAMENTO DI ESECUZIONE RELATIVO ALL'ASSISTENZA ALL'INFANZIA”
- D.G.P. 9 DICEMBRE 1996, N. 6048 “APPROVAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI DELLA LEGGE PROVINCIALE 8 NOVEMBRE 1974, N. 26 “ASILI NIDO”

12. Interventi e servizi sociali alla persona

In materia di realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali rivolti a persone e famiglie la Regione autonoma del Trentino-Alto Adige/Südtirol, nell'esercizio delle proprie competenze, ha legiferato introducendo le seguenti misure di sostegno:

- Assegno regionale al nucleo familiare: contributo erogato a partire dal primo figlio fino al compimento del 7° anno di età e dal secondo figlio fino al compimento del 18° anno di età (in caso di figlio disabile, l'assegno viene erogato a prescindere dall'età), come segue:
 - requisiti per l'accesso: essere cittadini italiani e risiedere in Regione; essere cittadini stranieri e risiedere in Regione da almeno 5 anni⁹; essere cittadini comunitari e, anche se non residenti, prestare in Regione la propria attività lavorativa.
 - misura del contributo: erogato sulla base della condizione economica, del numero di figli e della presenza di minori disabili, varia tra € 50,00 ed € 1.071,64 ed è corrisposto a nuclei familiari con reddito fino ad € 72.837,00.

⁹ Si segnala come il requisito della residenza appaia di dubbia legittimità se confrontato con la normativa nazionale vigente e con la più recente giurisprudenza (cfr. articolo 3 Cost. e sentenze Corte Costituzionale n. 432/2005 e n. 40/2011), violando il principio di uguaglianza, parità di trattamento ed introducendo, di fatto, una discriminazione tra i fruitori di provvidenze sociali. Il requisito di anzianità di residenza si tradurrebbe, infatti, in una indiscriminata esclusione di intere categorie di persone dal godimento di quelle rilevanti prestazioni sociali che, in quanto volte a rimuovere situazioni di bisogno, di precarietà economica, di disagio individuale o sociale, rientrerebbero nella categoria dei diritti inviolabili dell'uomo.

- Copertura previdenziale dei periodi di assistenza ai figli: contributo erogato a coloro che effettuano versamenti previdenziali volontari o sono iscritti a forme di previdenza complementare, finalizzato alla copertura di periodi di astensione dal lavoro dedicati alla cura e all'educazione dei figli fino al 3° anno di età o entro tre anni dalla data di adozione o di affidamento di minori, come segue:
 - requisiti per l'accesso: essere lavoratori autonomi, dipendenti o liberi professionisti in aspettativa non retribuita e senza copertura previdenziale dopo 5 mesi di congedo parentale; essere casalinghe o studenti autorizzati ad effettuare versamenti previdenziali volontari o iscritti a forme pensionistiche complementari; essere residenti in Regione da almeno 5 anni¹⁰ o, in alternativa, avere la residenza storica di almeno 15 anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda.
 - misura del contributo: fino ad un massimo di € 6.000,00 annui.
- Copertura previdenziale dei periodi di assistenza ai familiari non autosufficienti: contributo erogato a coloro che effettuano versamenti previdenziali volontari o sono iscritti a forme di previdenza complementare, finalizzato alla copertura di periodi di astensione dal lavoro dedicati all'assistenza domiciliare di familiari gravemente non autosufficienti, come segue:
 - requisiti per l'accesso: essere lavoratori autonomi, dipendenti o liberi professionisti in aspettativa non retribuita e senza copertura previdenziale; essere autorizzati ad effettuare versamenti previdenziali volontari o iscritti a forme pensionistiche complementari; essere residenti in Regione da almeno 5 anni¹¹ o, in alternativa, avere la residenza storica di almeno 15 anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda.
 - misura del contributo: fino ad un massimo di € 3.500,00 annui, per tutto il periodo in cui l'assistenza è necessaria e garantita. Nel caso di minori di 5 anni riconosciuti invalidi civili, il contributo è elevato fino ad € 6.000,00.
- Sostegno della prosecuzione volontaria: contributo erogato a sostegno dei versamenti previdenziali volontari ai fini della costituzione di una pensione, come segue:
 - requisiti per l'accesso: casalinghe che abbiano la residenza in Regione da almeno 5 anni¹² o, in alternativa, che abbiano la residenza storica di almeno 15 anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda, con figli minori, familiari non autosufficienti da assistere o che abbiano compiuto il 55° anno di età e che abbiano un reddito non superiore ad € 15.683,00 riferito ad un nucleo familiare con un solo componente.
 - misura del contributo: fino ad un massimo di € 1.656,20.
- Contributo ai fini della costituzione di una pensione complementare: erogato a sostegno dei versamenti contributivi volontari, come segue:
 - requisiti per l'accesso: essere casalinghe iscritte ad una forma di previdenza complementare che abbiano la residenza in Regione da almeno 5 anni¹³ o, in alternativa, che abbiano la residenza storica di almeno 15 anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda, con figli minori, familiari non

¹⁰ Cfr. nota 9.

¹¹ Cfr. nota 9.

¹² Cfr. nota 9.

¹³ Cfr. nota 9.

autosufficienti da assistere o che abbiano compiuto il 55° anno di età e che abbiano un reddito non superiore ad € 15.683,00 riferito ad un nucleo familiare con un solo componente.

- misura del contributo: fino ad un massimo di € 500,00 annui.
- Sostegno della contribuzione previdenziale di coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla gestione previdenziale ed operanti in aziende in condizioni sfavorite, attraverso l'erogazione di un contributo che, in ogni caso, non può superare il 50% dell'importo versato per la contribuzione previdenziale dovuta.
- Indennità di mobilità: contributo erogato alle persone inserite nelle liste di mobilità e che non abbiano diritto all'indennità di mobilità prevista dalla normativa statale, come segue:
 - requisiti per l'accesso: lavoratori disoccupati da almeno 90 giorni, residenti e domiciliati in Regione, con un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi di cui gli ultimi tre con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
 - misura del contributo: pari all'80% della retribuzione e, comunque, non superiore all'importo netto relativo al primo scaglione di reddito, pari ad € 931,28.
- Pensione di vecchiaia alle casalinghe: contributo attualmente corrisposto solo a coloro che ne abbiano fatto richiesta prima del 22 luglio 2004, è erogato a chi non possa costituirsi una pensione per mancanza di contributi previdenziali, come segue:
 - requisiti per l'accesso: non essere titolari di pensioni dirette.
 - misura del contributo: pari ad € 400,00 al mese per tredici mensilità, indipendentemente dal reddito del coniuge, elevabili fino ad € 480,53.
- Contributo per il riscatto di lavoro all'estero: erogato a soggetti residenti in Regione, espatriati per motivi di lavoro in Paesi privi di convenzioni con l'Italia in materia di assicurazioni sociali e rientranti in Regione, finalizzato a fornire loro un trattamento di vecchiaia o invalidità pari al minimo di legge. Il contributo non può superare l'importo di € 41.300,00.
- Indennità di disoccupazione per lavoratori frontalieri: contributo erogato a soggetti residenti in Regione ed esclusi dal diritto al trattamento ordinario di disoccupazione statale perché la disoccupazione è conseguenza di una sospensione stagionale e non di un licenziamento o perché, successivamente alla data di erogazione dell'ultimo trattamento ordinario di disoccupazione, è stato effettuato un nuovo periodo di lavoro coperto ai fini previdenziali, inferiore a 12 mesi di cui almeno 7 all'estero. L'indennità giornaliera corrisposta è pari al 40% della retribuzione convenzionale, per un periodo massimo di 180 giorni all'anno.

Anche la Provincia autonoma di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze ed in armonia con i principi sanciti dalla normativa regionale in materia, ha legiferato al fine di prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio dovute a limitazioni personali e sociali, condizioni di non autosufficienza o difficoltà economiche, introducendo quanto segue:

- Destinatari: cittadini italiani, europei, stranieri e apolidi residenti e dimoranti stabilmente in Provincia di Bolzano. Le prestazioni indifferibili ed urgenti vengono erogate prescindendo dai requisiti di residenza e dimora.

- *Assegno di cura*: contributo economico mensile finalizzato a finanziare le prestazioni in favore delle persone non autosufficienti, erogato indipendentemente dal reddito, come segue:
 - destinatari: cittadini italiani, europei, apolidi ed extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE di lungo periodo aventi residenza o dimora stabile in Provincia da almeno cinque anni¹⁴. In alternativa ai cinque anni di residenza è riconosciuta la residenza storica di 15 anni, di cui almeno uno immediatamente antecedente la richiesta di riconoscimento dello stato di non autosufficienza.
 - determinazione del livello di non autosufficienza: accertato dalle unità di valutazione territoriali composte da infermieri e da operatori socio-assistenziali o operatori specializzati dei servizi sociali, coadiuvati dal medico di base competente.
 - tipologie di interventi finanziati: sostegno economico della persona non autosufficiente per la propria cura ed assistenza; pagamento della tariffa per l'utenza del servizio di aiuto domiciliare o dell'ospitalità presso servizi semiresidenziali o residenziali; copertura delle spese previdenziali a favore dei familiari che prestano l'assistenza; copertura dei costi a sostegno della "vita indipendente".
 - misura del contributo: assegno mensile determinato in base al grado di non autosufficienza e differenziato nei seguenti quattro livelli:
 - i. 1° livello: pari ad € 535,00 per un fabbisogno di assistenza compreso tra le 60 e le 120 ore mensili;
 - ii. 2° livello: pari ad € 900,00 per un fabbisogno di assistenza compreso tra le 120 e le 180 ore mensili;
 - iii. 3° livello: pari ad € 1.350,00 per un fabbisogno di assistenza compreso tra le 180 e le 240 ore mensili;
 - iv. 4° livello: pari ad € 1.800,00 per un fabbisogno di assistenza superiore alle 240 ore mensili.
- *Vita indipendente*: prestazione di natura economica finalizzata a realizzare la scelta di abitare in autonomia per persone affette da gravi disabilità fisiche, attraverso la corresponsione di un assegno mensile, come segue:
 - destinatari: persone con gravi disabilità fisiche che percepiscano l'assegno di cura di cui sopra e abbiano un'età compresa tra 18 e 60 anni.
 - requisiti per l'accesso: vivere già in modo autonomo al di fuori della famiglia d'origine, oppure concretizzare l'abitare in autonomia entro 6 mesi dal momento della presentazione della domanda; essere in grado di gestire dal punto di vista finanziario ed organizzativo la propria situazione abitativa; avere una situazione economica riferita al nucleo familiare non superiore ad un valore pari a 5.
 - misura del contributo: l'ammontare massimo corrisponde ad un importo annuale che è il prodotto tra le ore di assistenza (riconosciute fino 3.285 ore l'anno) ed un

¹⁴ Cfr. nota 9.

valore corrispondente ad un massimo del 2,5 percento della quota base¹⁵, pari ad € 408,00 mensili (annualità 2011).

- *Continuità della vita familiare e domestica*: intervento volto a consentire la prosecuzione della vita familiare e domestica nonché ad evitare l'istituzionalizzazione della persona non autosufficiente o portatrice di handicap, attraverso la corresponsione di una prestazione economica mensile, come segue:
 - requisiti per l'accesso: situazione economica riferita al nucleo familiare non superiore a 4,5.
 - condizioni in presenza delle quali è possibile erogare la prestazione: il nucleo familiare o la persona singola non sono in grado di garantire la conduzione autonoma della vita familiare e domestica; i figli ed i genitori non conviventi non sono in grado di prestare sufficiente aiuto; il servizio di assistenza domiciliare non è risolutivo del bisogno; una persona estranea si occupa di assicurare continuità nella conduzione della vita familiare e domestica ed eventualmente presta aiuto diretto ai componenti della famiglia assistita.
 - misura del contributo: pari al 2% della quota base per ogni ora, con un tetto massimo di 100 ore mensili.
- *Fondo per la non autosufficienza*: istituito al fine di finanziare le prestazioni in favore delle persone non autosufficienti. Per l'annualità 2012, la dotazione del Fondo è pari ad € 176.094.201,00.
- *Reddito minimo di inserimento*: misura di sostegno economico e sociale in favore delle persone esposte al rischio di marginalità sociale ed impossibilitate per cause psichiche, fisiche e sociali al mantenimento proprio e del proprio nucleo familiare:
 - requisiti per l'accesso: situazione economica riferita al nucleo familiare non superiore a 1,22.
 - tipologia del contributo: prestazione erogata mensilmente, può essere concessa per un periodo non superiore ai 6 mesi ed è rinnovabile a seguito di nuova domanda.
 - misura del contributo: calcolato sulla base della situazione economica del nucleo familiare, non può comunque essere superiore ad € 1.100,00 (4 componenti), € 1.300,00 (5 o 6 componenti), € 1.500,00 (7 e più componenti).
- *Prestazione specifica*: misura di sostegno economico volta a soddisfare, in particolari circostanze della vita, bisogni che determinano una situazione di emergenza individuale o familiare non risolvibile con le altre prestazioni di assistenza economica. La prestazione è concessa nella misura massima dell'80% della spesa ammessa e viene erogata al 100% per nuclei familiari con valore della situazione economica fino a 1,22 e decresce fino ad azzerarsi per nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 2,22.
- *Rimborso spese di trasporto*: concesso a persone con difficoltà permanenti, che non possano utilizzare mezzi pubblici ordinari di trasporto ovvero guidare autonomamente, come segue:
 - requisiti per l'accesso: situazione economica riferita al nucleo familiare non superiore a 3,5.

¹⁵ La *quota base* è la somma in denaro fissata per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali relativi all'alimentazione, all'abbigliamento e all'igiene della persona, ed è aggiornata annualmente dalla Giunta provinciale tenendo conto della variazione dell'indice dei prezzi al consumo accertata nel territorio provinciale.

- tipologia del contributo: prestazione erogata mensilmente, può essere concessa per un periodo non superiore ai 12 mesi ed è rinnovabile a seguito di nuova domanda.
- misura del contributo:
 - i. trasporto effettuato con automezzo privato: 0,080% della quota base per ciascun chilometro percorso;
 - ii. trasporto effettuato da servizi di trasporto: importo pari alla spesa sostenuta;
 - iii. trasporto effettuato da servizi di trasporto al posto di lavoro dell'utente: importo pari alla spesa sostenuta, detratto il prezzo corrispondente alla tariffa del mezzo di trasporto pubblico per il relativo percorso, indipendentemente dal valore della situazione economica.
- *Acquisto e/o adattamento di mezzi di locomozione*: contributo concesso a persone affette da permanente minorazione degli arti inferiori o superiori, che necessitano di adattare il proprio veicolo o di acquistarne uno adattato:
 - requisiti per l'accesso: situazione economica riferita al nucleo familiare non superiore a 3,5.
 - misura del contributo: per l'adattamento è concesso nella misura massima del 100% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di otto volte la quota base, mentre per l'acquisto è concesso nella misura massima del 40% della spesa, fino ad un massimo di dodici volte la quota base.
- *Contributi per l'attivazione del servizio di telesoccorso e telecontrollo*: concessi mensilmente a persone ultrasessantacinquenni che vivano sole o a persone che, per altre cause attestate dal competente distretto sociale, necessitano del servizio:
 - requisiti per l'accesso: situazione economica riferita al nucleo familiare non superiore a 3,5.
 - misura del contributo: concesso nella misura massima del 100% della spesa, fino ad un massimo dell'8,5% della quota base.
- *Piano di settore disabilità - Obiettivi e sfide delle politiche per le persone con disabilità in Alto Adige 2012-2015*: approvato nel dicembre 2011 al fine di individuare gli obiettivi prioritari e le metodologie di intervento in favore delle persone con disabilità, con particolare attenzione al potenziamento dell'assistenza sanitaria e sociale, delle prestazioni nel settore scolastico, della formazione professionale e dell'inserimento nel mondo del lavoro.
- *Servizi multizonali*: servizi e strutture che, per le loro specifiche finalità e per le caratteristiche tecniche e specialistiche, non possono o non devono essere offerti da ogni comunità comprensoriale o da ogni azienda per i servizi sociali; pertanto, il loro bacino di utenza comprende un territorio la cui estensione includa più enti gestori di servizi sociali. Date le finalità specifiche e le caratteristiche specialistiche, i servizi multizonali devono essere accessibili a tutti gli utenti destinatari del servizio, indipendente dall'ente gestore territorialmente competente.
- *Piano sociale provinciale*: approvato dalla Giunta provinciale, ha validità triennale e determina gli obiettivi da perseguire, le modalità e i criteri di accesso alle prestazioni, la metodologia degli interventi nonché l'ammontare e la destinazione delle risorse disponibili.
- *Consulta provinciale per l'assistenza sociale*: organo consultivo dell'amministrazione provinciale in materia di assistenza e beneficenza pubblica, nell'ambito del quale la

Provincia ha istituito la *Sezione ricorsi*, incaricata di decidere sui ricorsi presentati contro le decisioni degli enti pubblici gestori dei servizi sociali concernenti l'erogazione delle prestazioni nonché sulle controversie in materia di ricovero.

- *Sistema informativo socioassistenziale*: attivato dalla Giunta provinciale al fine di agevolare una programmazione finalizzata ai bisogni dei cittadini ed una gestione efficiente dei servizi, salvaguardando comunque il diritto dei cittadini alla riservatezza dei dati personali.
- *Fondo sociale provinciale*: costituito dall'insieme degli stanziamenti provinciali previsti per il finanziamento degli interventi e dei servizi socioassistenziali. La Giunta provinciale può riservare il 10% del Fondo per il finanziamento di maggiori oneri imprevisti.
- Contributi provinciali finalizzati alla parziale copertura delle spese socioassistenziali:
 - beneficiari: enti pubblici e privati senza scopo di lucro che operino in Provincia e svolgano attività socioassistenziali.
 - tipologie di contributo: contributi in conto capitale e in conto corrente.
 - attività ammesse a finanziamento: devianza e marginalità sociale; famiglia e infanzia; anziani; disabili, psichiatria sociale e dipendenze; attività intersettoriali.
 - misura del contributo: non superiore al contributo richiesto ed erogato in percentuali differenziate rispetto alle singole prestazioni.

Normativa di riferimento:

- L.R. 18 FEBBRAIO 2005, N. 1 "PACCHETTO FAMIGLIA E PREVIDENZA SOCIALE"
- D.P.REG. 15 GIUGNO 2005, N. 9/L "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2005, N. 1 "PACCHETTO FAMIGLIA E PREVIDENZA SOCIALE"
- L.P. 30 APRILE 1991, N. 13 "RIORDINO DEI SERVIZI SOCIALI IN PROVINCIA DI BOLZANO"
- L.P. 12 OTTOBRE 2007, N. 9 "INTERVENTI PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI"
- D.G.P. 28 FEBBRAIO 2011, N. 346 "REVOCA DELLA DELIB.G.P. 14 APRILE 2009, N. 1060 CONCERNENTE "CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI NON AUTOSUFFICIENZA" IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 12 OTTOBRE 2007, N. 9, "INTERVENTI PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI" ED APPROVAZIONE DEI NUOVI "CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI NON AUTOSUFFICIENZA"
- D.G.P. 26 SETTEMBRE 2011, N. 1469 "CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLA PRESTAZIONE "VITA INDIPENDENTE E PARTECIPAZIONE SOCIALE" AI SENSI DELL'ART. 25 DEL VIGENTE D.P.G.P. 11 AGOSTO 2000, N. 30"
- D.G.P. 16 GENNAIO 2012, N. 63 "ALIMENTAZIONE DEL FONDO DI ASSISTENZA AI NON AUTOSUFFICIENTI E IMPEGNO DI SPESE NEL BILANCIO PROVINCIALE CAPITOLO: 09102.00 – € 176.094.201,00"
- D.P.G.P. 11 AGOSTO 2000, N. 30 "REGOLAMENTO RELATIVO AGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA SOCIALE ED AL PAGAMENTO DELLE TARIFFE NEI SERVIZI SOCIALI"
- L.P. 30 GIUGNO 1983, N. 20 "NUOVE PROVVIDENZE IN FAVORE DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAPS"
- D.G.P. 19 MARZO 2012, N. 412 "APPROVAZIONE "PIANO DI SETTORE DISABILITÀ - OBIETTIVI E SFIDE DELLE POLITICHE PER LE PERSONE CON DISABILITÀ IN ALTO ADIGE 2012-2015"
- D.G.P. 9 GENNAIO 2012, N. 19 "INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI E STRUTTURE SOCIALI MULTIZONALI - REVOCA DELLA DELIB.G.P. 13 FEBBRAIO 2006, N. 489"
- D.G.P. 6 FEBBRAIO 2012, N. 191 "APPROVAZIONE DEI "CRITERI E MODALITÀ DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI E INVESTIMENTI AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI, AI SENSI DELLA L.P. N. 13/1991" E REVOCA

DELLA DELIB.G.P. 14 FEBBRAIO 2011, N. 233 E DELLA DELIB.G.P. 30 SETTEMBRE 1996, N. 4575 E REVOCA PARZIALE DELLA DELIB.G.P. 23 OTTOBRE 2000, N. 3943 TUTTE NEL TESTO VIGENTE”

- D.P.G.P. 4 DICEMBRE 2000, N. 48 “REGOLAMENTO CONCERNENTE LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA REGIONALE”
- D.P.P. 11 GENNAIO 2011, N. 2 “REGOLAMENTO SUL RILEVAMENTO UNIFICATO DI REDDITO E PATRIMONIO”

13. Politiche regionali per minori e famiglie

La Regione autonoma del Trentino-Alto Adige/Südtirol garantisce e sostiene i diritti della famiglia, riconoscendone il ruolo primario nello sviluppo di ogni persona umana e, nell’ambito della programmazione regionale di interventi in favore di famiglie e minori, ha legiferato introducendo le misure di sostegno descritte nel paragrafo 11, “*Interventi e servizi sociali alla persona*”.

Anche la Provincia autonoma di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze ed in armonia con i principi sanciti dalla normativa regionale in materia, ha legiferato introducendo le seguenti misure di sostegno specificamente rivolte a minori e famiglie:

- *Assegno al nucleo familiare*: contributo provinciale destinato alla cura e all’educazione dei figli naturali nei primi tre anni di vita o di minori adottati o in affido a decorrere dalla data di adozione o affidamento:
 - requisiti per l’accesso: cittadinanza italiana o europea e residenza nella Provincia di Bolzano. L’accesso al contributo è esteso anche a cittadini stranieri extracomunitari, se residenti in provincia da almeno 5 anni¹⁶.
 - misura del contributo: pari ad € 100,00 mensili per ogni minore.
 - cause di esclusione: reddito familiare, integrato con la valutazione di elementi patrimoniali, superiore ad € 80.000,00.
- Anticipazione dell’assegno di mantenimento di minori non corrisposto dal genitore obbligato nei termini e alle condizioni stabilite dall’Autorità giudiziaria, erogati dagli enti gestori delegati all’esercizio delle funzioni socioassistenziali, come segue:
 - requisiti per l’accesso: essere genitori o affidatari di un minore cittadino italiano o europeo che risieda e abbia dimora abituale da almeno un anno¹⁷ in Provincia di Bolzano; essere genitori o affidatari di un minore cittadino extracomunitario o

¹⁶ Si segnala come il requisito della residenza appaia di dubbia legittimità se confrontato con la normativa nazionale vigente e con la più recente giurisprudenza (cfr. articolo 3 Cost. e sentenze Corte Costituzionale n. 432/2005 e n. 40/2011), violando il principio di uguaglianza, parità di trattamento ed introducendo, di fatto, una discriminazione tra i fruitori di provvidenze sociali. Il requisito di anzianità di residenza si tradurrebbe, infatti, in una indiscriminata esclusione di intere categorie di persone dal godimento di quelle rilevanti prestazioni sociali che, in quanto volte a rimuovere situazioni di bisogno, di precarietà economica, di disagio individuale o sociale, rientrerebbero nella categoria dei diritti inviolabili dell’uomo.

¹⁷ Cfr. nota 16.

apolide che risieda e abbia dimora abituale da almeno cinque anni¹⁸ in Provincia di Bolzano; avere una situazione economica non superiore al valore di 2,2.

- misura del contributo: pari alla somma stabilita dal titolo giudiziale e, comunque, non superiore all'80% della c.d. *quota base*¹⁹, pari ad € 408,00 mensili (annualità 2011). L'erogazione della prestazione ha durata annuale, è effettuata mensilmente e può essere rinnovata su semplice richiesta corredata di autocertificazione attestante il perdurare dei presupposti di legge.

Normativa di riferimento:

- L.P. 21 DICEMBRE 1987, N. 33 "ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA: PROVVEDIMENTI RELATIVI AGLI AFFIDAMENTI DI MINORENNI"
- L.P. 3 OTTOBRE 2003, N. 15 "ANTICIPAZIONE DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO A TUTELA DEL MINORE"

14. Interventi a sostegno degli stranieri e degli immigrati

La Provincia autonoma di Bolzano, nel rispetto della normativa statale e comunitaria, promuove iniziative finalizzate a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono il pieno inserimento degli immigrati nel territorio provinciale e, a tal fine, ha legiferato introducendo i seguenti parametri:

- Destinatari: cittadini immigrati regolarmente soggiornanti nel territorio provinciale, rifugiati, apolidi, richiedenti asilo, beneficiari di protezione sussidiaria, titolari di protezione umanitaria nonché immigrati comunque presenti sul territorio provinciale, per i quali possono essere previsti specifici interventi in conformità con quanto previsto dalla normativa nazionale.
- Tipologie di interventi:
 - *assistenza sociale*: l'accesso è garantito agli immigrati stranieri con residenza e dimora stabile sul territorio provinciale, ed è ispirato al principio di interventi uguali a parità di bisogno e di prevenzione e rimozione delle situazioni di bisogno e di emarginazione sociale.
 - *prestazioni di natura economica*: garantite agli immigrati stranieri con residenza e dimora stabile ed ininterrotta per un periodo minimo di 5 anni²⁰.

¹⁸ Cfr. nota 16.

¹⁹ La *quota base* è la somma in denaro fissata per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali relativi all'alimentazione, all'abbigliamento e all'igiene della persona, ed è aggiornata annualmente dalla Giunta provinciale tenendo conto della variazione dell'indice dei prezzi al consumo accertata nel territorio provinciale.

²⁰ Si segnala come il requisito della residenza appaia di dubbia legittimità se confrontato con la normativa nazionale vigente e con la più recente giurisprudenza (cfr. articolo 3 Cost. e sentenze Corte Costituzionale n. 432/2005 e n. 40/2011), violando il principio di uguaglianza, parità di trattamento ed introducendo, di fatto, una discriminazione tra i fruitori di provvidenze sociali. Il requisito di anzianità di residenza si tradurrebbe, infatti, in una indiscriminata

- *tutela della salute*: garantita in condizioni di parità con i cittadini italiani. I cittadini extracomunitari occasionalmente presenti sul territorio provinciale sono comunque ammessi alle cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o essenziali, ancorché continuative, per malattia e infortunio, nonché ai programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva, alla prevenzione e cura degli stati di disagio psicologico, psichico e di tossicodipendenza, ivi compresa la dipendenza da alcool.
- *politiche abitative*: rivolte agli stranieri immigrati regolarmente presenti sul territorio provinciale e in situazioni di disagio, sono realizzate attraverso la previsione di soluzioni abitative temporanee di accoglienza, anche d'emergenza, nonché di agevolazioni edilizie per l'acquisto, la costruzione e il recupero di abitazioni, per le quali l'accesso è regolato dalla normativa provinciale di settore.
- *diritto allo studio*: garantito attraverso l'accesso dei minori stranieri ai servizi educativi per la prima infanzia, ai servizi scolastici ed extrascolastici, nonché attraverso il riconoscimento del diritto degli alunni stranieri maggiorenni a completare il loro percorso scolastico o formativo. A tutti gli alunni stranieri è garantito l'accesso alle misure ed agevolazioni dell'assistenza scolastica previste dalla normativa di settore. Agli alunni che richiedano agevolazioni per la frequenza di un istituto scolastico fuori Provincia è richiesto un periodo minimo di 5 anni di residenza ininterrotta in provincia di Bolzano.
- *formazione professionale per adulti e politiche del lavoro*: realizzate attraverso l'organizzazione di corsi di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionale specificamente rivolti ai cittadini stranieri, nonché attraverso misure di formazione e accompagnamento linguistico orientate all'apprendimento professionale, finalizzate a rimuovere gli ostacoli di qualsiasi natura che pregiudichino la parità di accesso degli stranieri al mercato del lavoro provinciale.
- *integrazione linguistica e culturale*: promozione delle competenze linguistiche nelle lingue provinciali italiano, tedesco e ladino; interventi di educazione permanente e di aggiornamento per adulti; offerte di attività extrascolastiche; rilascio di certificazioni attestanti la conoscenza linguistica.
- *informazione, orientamento e consulenza*: attività di informazione, sensibilizzazione e consulenza in materia di immigrazione, rivolte alle cittadine e ai cittadini stranieri, alla comunità locale e agli enti e servizi, pubblici e privati.
- *mediazione interculturale*: istituzione dell'elenco provinciale delle mediatrici e dei mediatori interculturali in possesso delle necessarie competenze professionali, finalizzato a promuovere la mediazione interculturale in particolare nei settori dell'istruzione, del lavoro, della formazione professionale, dell'assistenza sociale, della tutela della salute e dell'edilizia agevolata.
- *Consulta provinciale per l'immigrazione*: si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno con il compito di formulare proposte ed esprimere pareri su questioni concernenti l'immigrazione extracomunitaria nel territorio provinciale.

esclusione di intere categorie di persone dal godimento di quelle rilevanti prestazioni sociali che, in quanto volte a rimuovere situazioni di bisogno, di precarietà economica, di disagio individuale o sociale, rientrerebbero nella categoria dei diritti inviolabili dell'uomo.

- *Centro di tutela contro le discriminazioni*: istituito presso la Ripartizione provinciale Lavoro, è un servizio rivolto a tutti i cittadini vittime di qualsivoglia forma di discriminazione che offre la possibilità di segnalare comportamenti discriminatori e assistere le vittime di atti discriminatori tramite un servizio di consulenza e mediazione delle situazioni di conflitto.
- *Programma pluriennale sull'immigrazione*: approvato dalla Giunta provinciale al fine di definire priorità, obiettivi, attività, modalità attuative e tempistiche, costituisce il principale strumento di programmazione provinciale in materia.
- Stanziamento provinciale: non superiore ad € 50.000,00 (annualità 2011).

Normativa di riferimento:

- L.P. 28 OTTOBRE 2011, N. 12 "INTEGRAZIONE DELLE CITTADINE E DEI CITTADINI STRANIERI"